



**m** eum

Journal of Constitutional History

Giornale di Storia Costituzionale

21

Ronald Car  
Duccio Chiapello  
Bartolomé Clavero  
Giovanni Di Cosimo  
Luigi Lacchè

Paolo Marchetti  
Heinz Mohnhaupt  
Damiano Palano  
Michele Surdi  
Paolo Zicchittu

I semester 2011

I semestre 2011



*Giornale di*  
**Storia**  
**costituzionale**

n. 21 / I semestre 2011



**eum** > edizioni università di macerata

Giornale di Storia Costituzionale / Journal of Constitutional History  
n. 21 / 1 semestre 2011 Issue n° 21 / 1<sup>st</sup> semester 2011

*Chief Editors*

Luigi Lacché, Roberto Martucci, Luca Scuccimarra

*International Board*

Bruce Ackerman (University of Yale), Vida Azimi (CNRS-Cersa, Paris II), Bronislaw Backo (Université de Genève), Olivier Beaud (Université Paris II, Panthéon-Assas), Giovanni Busino (Université de Lausanne), Bartolomé Clavero (Universidad de Sevilla), Francis Delperée (University of Leuven), Alfred Dufour (Université de Genève), Dieter Grimm (Wissenschaftskolleg zu Berlin), António Manuel Hespanha (Universidade Nova de Lisboa), Martti Koskeniemi (University of Helsinki), Lucien Jaume (CNRS-Cevipof, Paris), Peter L. Lindseth (University of Connecticut), Martin Loughlin (London School of Economics & Political Science), Heinz Mohnhaupt (Max-Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main), Peter S. Onuf (University of Virginia), Michel Pertué (Université d'Orléans), Jack Rakove (University of Stanford), Dian Schefold (Universität zu Bremen), Michael Stolleis (Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main), Michel Troper (Université de Paris Ouest-Nanterre-La Défense), Joaquin Varela Suanzes-Carpegna (Universidad de Oviedo), H.H. Weiler (New York University), Augusto Zimmermann (Murdoch University).

*Board of Editors*

Ronald Car, Ninfa Contigiani, Paola Persano, Monica Stronati

*Editors' Assistants*

Pierluigi Bertini, Antonella Bettoni

*Address*

Giornale di Storia costituzionale, Laboratorio di storia costituzionale  
"A. Barnave", Università di Macerata  
piazza Strambi, 1 – 62100 Macerata, Italy  
giornalestoriacostituzionale@unimc.it  
www.storiacostituzionale.it

I testi inviati alla redazione sono sottoposti a referaggio anonimo da parte di due esperti selezionati dalla Direzione sulla base delle proprie competenze e interessi di ricerca. Responsabili del processo di valutazione sono i Direttori della rivista.

The papers submitted for publication are passed on two anonymous referees (double-blind paper review), which are chosen by the Chief Editors on the base of their expertise. The Chief Editors are responsible for the peer review process.

I libri per recensione, possibilmente in duplice copia, vanno inviati alla Segreteria di redazione. La redazione si rammarica di non potersi impegnare a restituire i dattiloscritti inviati.

Books for review should be submitted, if possible in two copies, to the Editors' Assistants. The Editors regret the fact that they cannot commit themselves to sending back received books and papers to the authors.

Il Giornale di Storia Costituzionale è indicizzato nelle seguenti banche dati / The Journal of Constitutional History is indexed in the following databases:

ACNP – Catalogo Italiano dei Periodici; AIDA – Articoli Italiani di Periodici Accademici; BSN – Bibliografia Storica Nazionale; EBSCO – Historical Abstracts.

*Direttore responsabile*

Angelo Ventrone

Registrazione al Tribunale di Macerata n. 463 dell'11.07.2001

*Editore / Publisher*

Edizioni Università di Macerata  
Via Carducci, 63/a – 62100 Macerata  
T (39) 0733 2586081 – F (39) 0733 2586086  
info.ceum@unimc.it  
http://eum.unimc.it

*Distributed by PDE*

ISBN 978-88-6056-307-1  
ISSN 1593-0793

*Tipografia / Printer*

Global Print, Gorgonzola (MI)

La rivista è pubblicata con un finanziamento dell'Università degli Studi di Macerata, del Dipartimento di diritto pubblico e teoria del governo dell'Università di Macerata e del Ministero dei Beni Culturali.

Questo numero è stato finanziato con i fondi della ricerca PRIN (2007) "Perpetue appendici e codicilli alle leggi italiane". *Le circolari ministeriali, il potere regolamentare e la politica del diritto in Italia tra Otto e Novecento.*

This Journal is published thanks to the financial help of the University of Macerata, of the Department of public law and theory of government of the University of Macerata and of the Italian Ministry of Culture.

This issue was funded by the PRIN (2007) "Perpetue appendici e codicilli alle leggi italiane". *Le circolari ministeriali, il potere regolamentare e la politica del diritto in Italia tra Otto e Novecento.*

*In copertina: El Juramento de las Cortes de Cádiz en 1810, José María Casado del Alisal, 1862*

Finito di stampare nel mese di dicembre 2011

Printed in the month of december 2011

*Prezzo di un fascicolo / Single issue price*

euro 30;

*Arretrati / Back issues*

euro 30;

*Abbonamento annuo (due fascicoli) / Annual Subscription rates (two issues)*

Italy, euro 43; European Union, euro 56; U.S.A. and other countries, euro 82

*Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:*

bonifico bancario a Banca Marche, IBAN IT75 J060 5513 4010 0000 0018 563 BIC BAMAIT3AXXX

Please remit amount due in Euro drawn on Banca delle Marche, IBAN IT75 J060 5513 4010 0000 0018 563 BIC BAMAIT3AXXX payable to Edizioni Università di Macerata

*For further information, please contact:*

ceum.riviste@unimc.it  
T (+39) 0733-258 6080 (Mon.-Fri.: 10am-1pm)  
F (+39) 0733-258 6086

Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo.

Subscriptions which are not cancelled by the 31st of December are considered renewed for the next year.



# Sommario / Contents

GIORNALE DI STORIA COSTITUZIONALE n. 21 / I semestre 2011  
JOURNAL OF CONSTITUTIONAL HISTORY n. 21 / I semester 2011

- 5 Introduzione. La Costituzione e i suoi orizzonti / *Introduction. The Constitution and its Horizons*

LUIGI LACCHÈ

*the noise of a Constitutionalism common to both Hemispheres*

BARTOLOMÉ CLAVERO

## Lezioni

- 11 The mark of Cain. The search of the criminal-man between medicine and law / *Il marchio di Caino. La ricerca dell'uomo-delinquente tra medicina e diritto*

PAOLO MARCHETTI

## Ricerche

- 59 «La dittatura della convinzione». Mutamento costituzionale e conflitto sociale in Ferdinand Lassalle / «*The dictatorship of the conviction*». *Constitutional change and social conflict in Ferdinand Lassalle*

RONALD CAR

## Fondamenti

- 25 Öffentliches Recht in Gestalt der Leges Fundamentales im mittelalterlichen Alten Reich / *Public Law in the shape of Leges Fundamentales in medieval old kingdom*

HEINZ MOHNHAUPT

- 85 Organizzazione costituzionale e principio di divisione dei poteri nel pensiero di Giuseppe Maranini. Appunti sul metodo / *Constitutional organisation and principle of power division in the thought of Giuseppe Maranini. Notes on Method*

PAOLO ZICCHITTU

- 41 Cádiz y el Fracaso de un Constitucionalismo Común a Ambos Hemisferios / *Cadiz and*

- 119 Umberto Tupini presidente della prima sottocommissione dell'Assemblea costi-

tuente / *Umberto Tupini president of the first sub-commission of the Constituent Assembly*

GIOVANNI DI COSIMO

### Testi & Pretesti

- 127 L'ultimo eroe. La psicologia della corruzione parlamentare nelle pagine di Gerolamo Rovetta / *The last hero. The psychology of parliamentary corruption in Gerolamo Rovetta's pages*

DAMIANO PALANO

### Cronache italiane

- 147 Ritratto di Re con Statuto. Marcello Soleri e i colloqui con Sua Maestà / *Portrait of a King with Constitution. Marcello Soleri and the talks with His Majesty*

DUCCIO CHIAPELLO

### Librido

Primo piano / *In the foreground*

- 165 Michele Surdi legge Bruce Ackerman / *Michele Surdi reads Bruce Ackerman, The Decline and Fall of the American Republic*

- 171 Ventisei proposte di lettura / *Twenty-six reading proposals*

- 189 Abstracts

# Organizzazione costituzionale e principio di divisione dei poteri nel pensiero di Giuseppe Maranini. Appunti sul metodo

PAOLO ZICCHITTU

## 1. *Maranini nella prospettiva contemporanea: una lezione sul metodo*

A partire dalla crisi della c.d. prima Repubblica non si può certo disconoscere un rinnovato interesse da parte della dottrina giuspubblicistica e politologica nei confronti del pensiero e delle opere di Giuseppe Maranini. Oltretutto l'ampia saggistica sul tema ne ha ormai ampiamente sviscerato non solo la cultura costituzionalistica, unitamente alle ascendenze di natura personale che hanno contribuito a consolidare i convincimenti di questo autore, ma si è anche appuntata sulle varie proposte di riforma dell'organizzazione costituzionale, avanzate dallo stesso Maranini negli anni immediatamente successivi all'approvazione della Carta fondamentale.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, sembrerebbe esserci ben poco di innovativo nel riproporre un'ulteriore disamina degli scritti di questo pensatore. La ripresa in epoca contemporanea della vasta lette-

ratura maraniniana fornisce però anche interessanti elementi di riflessione lungo un'altra fondamentale direttrice, probabilmente meno analizzata e che sarà proprio obiettivo del presente saggio investigare.

In questo senso non si tratta di attualizzare o di trasporre acriticamente il pensiero di Maranini nel moderno contesto storico – operazione questa di dubbia rilevanza speculativo-scientifica – quanto piuttosto di provare a mutuare l'approccio metodologico proposto per comprendere se, effettivamente, tale orientamento possa rivelarsi ancora oggi concettualmente pregnante.

Proprio il metodo di indagine adottato da Maranini desta infatti particolare interesse, in quanto strettamente connesso con il ruolo e la funzione del costituzionalista, e più in generale del giurista, in seno all'ordinamento. La copiosa produzione dottrinarina maraniniana, infatti, colpisce non tanto e non solo per le inevitabili riflessioni che essa suscita ancora oggi, specialmente nell'ambito dei rapporti tra poteri e delle dinamiche della rappresentanza politica,

ma anche e soprattutto per la straordinaria validità del metodo scientifico prescelto.

L'impostazione analitica adottata dal giurista di origine genovese, e che di tali speculazioni costituisce il presupposto fondativo imprescindibile, possiede infatti l'indiscutibile pregio di partire dalla realtà fattuale delle relazioni interistituzionali, cogliendone per questa stessa ragione l'ontologica complessità non astrattamente riconducibile a precostituiti e rigidi paradigmi concettuali. Anzi, è proprio in questo *modus operandi*, avulso dalla realtà storica e dalla concretezza dei rapporti tipici tra poteri, che Maranini ravvisa la ragione profonda delle disfunzioni sistemiche tipiche del parlamentarismo assemblearista. Fondamentalmente egli coglie, per così dire, la strumentalità del diritto rispetto alle dinamiche sociali, politiche ed economiche, quale mezzo intimamente flessibile, capace di adattarsi alle peculiarità storiche di ciascun ordinamento e in grado di realizzare una sintesi armonica dei vari interessi contrapposti<sup>1</sup>.

Partire dall'indagine storico-sociale si rivela dunque radicalmente funzionale per cogliere tutte le particolarità del sistema giuridico che s'intende indagare, concorrendo a determinare le reali dinamiche tra i poteri. Il pensatore intende così investigare approfonditamente le singole ragioni, di natura eminentemente meta-giuridica, che si situano alla base dello sviluppo di ciascun ordinamento per poi analizzarne i caratteri tipici, intesi però come il prodotto esclusivo di quella determinata temperie. In questo senso Lo studio degli equilibri costituzionali, quale espressione di una incessante dialettica politica, capace di plasmare l'assetto istituzionale di un ordinamento riporta in auge il dibattito dottri-

nale tra sostanzialisti e formalisti giuridici, teleologicamente orientato, nei fatti, alla ricerca di un fondamento logico razionale dei sistemi costituzionali, che ne garantisca la stabilità e la solidità e che costituisca il substrato culturale nell'Italia del Regime.

In una simile prospettiva, l'indagine comparatistica si dimostra essenziale proprio affinché possano cogliersi le singole specificità ordinamentali, evitando per ciò stesso pedissequi riproposizioni di un particolare modello in seno ad un altro sistema giuridico che, per cultura, tradizione o storia, si mostri totalmente differente, se non addirittura incompatibile. L'applicazione geometrica dell'equilibrio tra poteri, ossia la mera reiterazione di meccanismi concepiti in altre situazioni ed in altri ordinamenti senza tenere in debita considerazione le singole vicende storiche e politiche che li avevano prodotti, aveva infatti già condotto a quelle insopportabili derive assemblearistiche e partitocratiche, deplorate come cause prime del fallimento dello Stato liberale<sup>2</sup>.

Per Maranini occorreva cioè partire dal dato storico effettuale, evitando sterili speculazioni teoriche disancorate dalla realtà dei rapporti interistituzionali, che avevano progressivamente condotto alla determinazione di quello specifico assetto e che, a loro volta, avevano tratto origine dalla storia e dalla società. Maranini, insomma, analizzava le singole problematiche giuridiche di matrice costituzionalistica non tramite uno schema concettuale astratto, ma avvalendosi, al contrario, di un approccio metodologico derivato direttamente dalla realtà, che teneva in considerazione le molteplici variabili del caso in esame<sup>3</sup>.

Egli comprendeva dunque che l'origine del diritto costituzionale, dei suoi proble-

mi e delle sue soluzioni si situano al di fuori del diritto medesimo e dovevano pertanto essere ricercate nella storia, nella società e nell'economia. Una simile impostazione però non precludeva affatto al giurista di condurre un'analisi comunque lucida ed approfondita delle tematiche costituzionalistiche e del diritto pubblico in genere, cogliendone altresì la natura e le cause ed escogitando soluzioni particolari, fondate su presupposti alternativi alle tradizionali dispute accademiche.

Attraverso la prospettiva storicistica elaborata, Maranini non solo coglieva la natura compromissoria e composita della Costituzione repubblicana, ma, grazie ad una peculiare teoria dell'interpretazione, ne analizzava altresì le potenzialità in ordine alla definizione della forma di governo e degli equilibri interistituzionali. Lo studio analitico della genesi storico-politica dell'ordinamento post-fascista aveva consentito cioè di comprendere pienamente il ruolo eminentemente garantistico della Carta costituzionale.

In tale prospettiva, la Costituzione italiana del secondo dopoguerra rappresenta, oltre che l'elemento prescrittivo di base utile per la descrizione di qualsiasi ordinamento giuridico, posto a fondamento dell'ordine politico e della sua dialettica ideologica, anche il limite ultimo alla sovranità. Essa si rivela in grado di prevenire e contrastare efficacemente tanto le derive autoritarie, quanto le altrettanto insidiose devianze assemblearistiche, proprio perché sorta come prodotto tipico di un'ingegneria giuridica che si era storicamente confrontata con entrambe quelle esperienze. La Carta fondamentale quindi costituisce strutturalmente il dispositivo più consono a garantire l'equilibrio organico dell'unità

statuale, come portato storico della conflittualità sociale, in quanto tesa, fin dalle proprie origini, ad operare costantemente sul fronte del razionale bilanciamento tra poteri, organi ed istanze naturalmente confliggenti<sup>4</sup>.

La Costituzione diventa così non solo il presupposto fondativo di tutta la successiva speculazione giuridica, perché attraverso la sua interpretazione sistematica risulta possibile ricavare dall'articolato tessuto normativo i singoli meccanismi di riequilibrio dell'ordinamento giuridico complessivamente inteso, ma essa appare anche e soprattutto come il bene supremo da preservare, in quanto capace di sottrarre definitivamente la sovranità popolare alle dinamiche di partito per incanalarla invece efficacemente all'interno di un corpo elettorale maturo e consapevole<sup>5</sup>.

È dunque alla luce di questo peculiare approccio metodologico che qui si intende traguardare la complessa opera scientifica di Maranini, in una prospettiva diacronica che ponga in risalto la coerenza e la fedeltà al metodo prescelto, a testimonianza della sua intrinseca validità e della sua capacità di adattarsi progressivamente ai mutamenti del tessuto normativo di riferimento, restituendo la propria dimensione di appartenenza ad uno studioso che trascendeva la qualifica di semplice fiancheggiatore del Fascismo, soprattutto in ragione di un'educazione che sovente lo induceva a sviluppare posizioni critiche nei confronti delle politiche mussoliniane.



LA GLORIOSA CAMICIA NERA D'ITALIA

Cartolina postale del Ventennio

## 2. Gli anni della formazione tra socialismo e regime fascista

La formazione culturale di Maranini si sviluppa agli inizi del secolo scorso, durante i primi anni dell'età giolittiana, nel contesto del socialismo agrario emiliano, profondamente influenzato da forme di sindacalismo militante. Un socialismo cooperativo di impostazione comunitaria ed autonomistica, poco incline a derive massimaliste e rivoluzionarie, sul cui tronco si innesta la decisiva influenza del pensiero di Cesare Battisti, esponente socialista animato da un forte spirito irredentista, interprete non di un'astratta retorica nazionalista, quanto

piuttosto di una concreta vicinanza umana, oltre che geografica, con gli esuli del Trentino e della Venezia Giulia<sup>6</sup>.

Un socialismo interventista, dunque, ideologicamente alimentato dalla causa nazionale, concepita come imprescindibile realizzazione e compimento di quella stessa credenza, per cui emergeva prepotentemente la necessità di una *leadership* forte, capace di coinvolgere e suscitare le masse anche alla luce della disfatta di Caporetto, di cui Maranini era stato personale testimone. In questo ambiente culturale il giovane giurista inizia così ad avvertire l'esigenza di un rafforzamento della compagine statutale nazionale in vista di un definitivo consolidamento delle istituzioni, inteso come unico rimedio per arginare la disgregazione e la confusione portate dal bolscevismo. Riflessioni queste che lo indurranno a partecipare attivamente alla spedizione di Fiume, seppure animato da alcune perplessità circa la condotta assunta durante la medesima operazione dallo stesso D'Annunzio e da Mussolini<sup>7</sup>.

Il successivo incontro con i movimenti studenteschi affina poi nel giovane Maranini la consapevolezza di assistere ad un processo storico di cui la guerra costituiva solo il logico completamento, nonché lo strumento principe per cementare i legami nazionali al di là delle divergenze ideologiche e politiche, in questo manifestando una particolare consonanza con le posizioni liberali dell'epoca<sup>8</sup>.

Il naturale processo di selezione e rinnovamento della classe dirigente non era però sufficiente, a suo avviso, affinché detta transizione si realizzasse compiutamente ma, al contrario, si rendeva necessaria una guida inedita ed eccezionale, caratterizzata da quel *quid pluris* di rappresentatività in

grado di personificare il sistema politico istituzionale storicamente radicato, insomma la comparsa di un'élite eticamente superiore cui spettava di diritto la guida della società e che trovava nel Fascismo la sua piena concretizzazione<sup>9</sup>.

Il nuovo movimento politico si presentava dunque agli occhi dello storico come il meccanismo privilegiato per la salvaguardia dell'ordine statale, capace di inoculare nel sistema la nuova linfa vitale rappresentata da una classe dirigente in grado di identificarsi con una vera e propria aristocrazia di trincea.

Tuttavia, i fatti di cronaca legati agli scontri di Palazzo Accursio a Bologna, tra fascisti e maggioranza socialista, comportarono da parte di Maranini il progressivo allontanamento dalle logiche di partito, nella convinzione che la violenza scaturita da quegli esecrabili episodi rappresentasse il pericolo principale per la dialettica politica italiana. Ciò nonostante il Fascismo continuava a figurare, nell'ottica maraniniana, come il minore dei mali, in quanto volto comunque a stabilizzare l'assetto istituzionale all'interno di un disegno complessivo in cui l'ordine costituzionale costituiva l'esigenza primaria<sup>10</sup>.

In questa temperie culturale Maranini comincia a sviluppare una critica serrata nei confronti del formalismo giuridico e, più in generale, dell'astratta analisi normativa, assimilando gli apporti dottrinali provenienti specialmente dall'opera di Gaetano Mosca, introiettando così l'idea di un ordinamento fortemente politicizzato, in cui la politica stessa si configura come un'attività fondata innanzitutto sulla preminenza di minoranze illuminate e consapevoli ed in cui la legalità formale, incarnata dalle istituzioni statali, appare come il risultato

di un processo storico, teso a sostanziarsi perpetuamente attraverso il conflitto tra forze politiche organizzate<sup>11</sup>.

L'influenza ideologica propria dell'elitismo moschiano unitamente all'impostazione storico realista, concepita secondo i canoni dell'empirismo giuridico, inducono il giurista a criticare aspramente le degenerazioni e le derive proprie del parlamentarismo, ingenerate anche e soprattutto dal passaggio ad un sistema elettorale di tipo proporzionale, ritenuto il principale responsabile del collasso dello Stato liberale. Per queste ragioni Maranini riteneva essenziale il recupero dello spirito originario della Costituzione nazionale ed il contestuale rafforzamento degli organi di Governo<sup>12</sup>.

Durante i primi anni Venti, quindi, la posizione politico-ideologica di Giuseppe Maranini appare compendiabile secondo un impianto di matrice nazionalista, di derivazione fortemente liberale, nel cui ambito si inserisce però l'imprescindibile apporto culturale del socialismo comunitaristico, sullo sfondo di una concezione elitista della politica. Non si trattò pertanto di una supina adesione al Fascismo in tutte le sue componenti, ma piuttosto di una concezione del regime come fenomeno endogeno alla tradizione storica risorgimentale – che si intendeva restaurare – idoneo a riportare al centro dell'ordinamento costituzionale le istanze di autorità ed autonomia del potere esecutivo e del suo rapporto di coordinamento e non di subordinazione rispetto al Parlamento<sup>13</sup>.

### 3. *Gli inizi della produzione scientifica e l'avvicinamento al Regime*

A partire dalla sua prima opera storiografica: "Le origini dello Statuto Albertino", Maranini propone al riguardo un'approfondita analisi degli ordinamenti giuridici e dei rispettivi regimi rappresentativi. I singoli meccanismi di rappresentanza vengono analizzati quali frutto di una genesi storico-politica, improntata alla ricerca di un equilibrio costituzionale, corrotto dalle alterazioni del parlamentarismo di marca assemblearista. Una degenerazione questa determinata innanzitutto da un'esegesi distorta dello Statuto, ispirata cioè a parametri ad esso totalmente estranei o comunque non decisivi, mutuati da una concezione rivoluzionaria della Costituzione, piuttosto che da un impianto storico tradizionale<sup>14</sup>.

La produzione bibliografica del giurista prosegue poi con la redazione de "La Costituzione di Venezia", indagine d'impianto integralmente storico condotta però sui temi propri del diritto costituzionale. La materia storiografica di fondo viene rappresentata dalla ricerca delle specificità tradizionali della Costituzione italiana rispetto ai vari modelli stranieri, attraverso la ripresa di un tema tipico della tradizione culturale liberale-nazionalista, confluita poi nel pensiero fascista.

Nell'opera in questione si manifesta, nel dettaglio, l'approfondimento delle origini storiche del dissidio tra regime democratico ed autorità di governo, ingenerata dalla crisi degli equilibri statutari, condotta però alla luce della particolare conformazione delle forze politiche e sociali. Nel medesimo contesto Maranini sviluppa la ricerca di un generale equilibrio politico istituzionale, in cui la stabilità e la legittimazione

del potere si identificano ultimamente con l'assunzione di responsabilità da parte della classe dominante. Tale necessità si identifica *in toto* con le istituzioni repubblicane, in quanto conscie della propria funzione di stabilizzazione politica e di preminenza sociale, tramite la creazione di un regime solido e durevole<sup>15</sup>.

Istituendo un parallelismo tra la situazione politica dello Stato liberale e quella della Serenissima all'epoca della serrata del Maggior Consiglio, Maranini intende scongiurare il pericolo connesso alla dissoluzione delle istituzioni, preservandole dai rischi di un'involuzione autoritaria o peggio dell'anarchia, mediante il conferimento di uno specifico contenuto politico-sociale alla sovranità statale, cui spetta fundamentalmente il compito di salvaguardare l'integrità delle istituzioni nei confronti dell'incipiente disfacimento dell'ordine sociale<sup>16</sup>.

Le implicazioni culturali e politico-ideologiche conseguenti a tale impostazione risultano analizzate nell'opera successiva dal titolo: "La divisione dei poteri e la riforma costituzionale". In quest'epoca il giovane Maranini, approdato presso l'Università di Perugia, influenzato anche dalla conoscenza personale con Mussolini e Pannunzio, inizia a frequentare assiduamente gli ambienti intellettuali e politici più militanti del regime, iscrivendosi ufficialmente al partito. In quell'ambito, la tradizionale impostazione storica propria dell'autore si arricchisce di un taglio più marcatamente interno al dibattito giuspubblicistico dell'epoca, a dimostrazione della formale adesione dello studioso alle categorie ideologiche del pensiero fascista<sup>17</sup>.

Proprio qui si sviluppa una critica serrata all'idea astratta di separazione dei poteri,

fondamentalmente in accordo con il pensiero di Alfredo Rocco e Vittorio Emanuele Orlando, riguardata come unica base dei governi costituzionali e giudicata alla stregua della distruzione dell'unità intrinseca della sovranità statale, in favore invece di una separazione dei poteri decisamente più concreta, concepita come bilanciamento tra i vari centri di potere ed imperniata sul binomio Parlamento-Governo da una parte, e sull'azione di rigoroso controllo operata dalla magistratura sui poteri politici dall'altra<sup>18</sup>.

Inizia così un'articolata disamina in chiave comparatistica relativa alla stabilità e all'ordine armonico dei regimi costituzionali europei che, secondo l'esame maraniniano, collima con una dialettica tra poteri, in grado di assicurare una forte, seppur regolata, azione di governo. In particolare, nel regime parlamentare britannico egli ravvisa la sussistenza in concreto di una virtuosa dialettica storica tra le forze politiche in conflitto, in grado di determinare un particolare equilibrio descrivibile come il risultato di un compromesso interistituzionale<sup>19</sup>.

Viceversa, nel sistema francese, in particolar modo della Terza Repubblica, così come nei vari ordinamenti giuridici che si erano successivamente ispirati a tale modello, il tentativo di un'applicazione geometrica dell'equilibrio tra poteri aveva condotto ad una concentrazione del potere entro l'alveo di un unico organo istituzionale, il Parlamento, determinandone il definitivo squilibrio. La coincidenza tra sovranità e rappresentanza aveva cioè determinato la concentrazione della prima in un unico organo costituzionale, finendo per comportare un'indebita riduzione del costituzionalismo moderno a parlamenta-

rismo assemblearista, soggetto al predominio arbitrario delle maggioranze di volta in volta prevalenti a discapito dell'unità e della continuità necessaria a qualsiasi azione di governo<sup>20</sup>.

Il Fascismo rappresentava dunque quel necessario moto di riequilibrio del sistema, che l'ordinamento stesso richiedeva al fine di garantire *de facto* la propria autoconservazione attraverso il consolidamento e l'autonomizzazione del potere esecutivo rispetto all'apparato legislativo, concentrato non più attorno alla figura del Re, ma a quella del Primo Ministro. Si manifestava in questo modo una visione funzionalistica e non rivoluzionaria del regime, che rispondeva ad un'interpretazione dello Statuto Albertino come bilanciamento tra poteri forti e legittimati, in attuazione piena dei principi costituzionali, anche alla luce delle innovazioni istituzionali introdotte in antitesi con la tradizione liberale<sup>21</sup>.

Le perplessità del giurista si appuntavano piuttosto sulle concrete modalità di ridefinizione del potere esecutivo nella prospettiva di un consolidamento del nuovo regime. Il riequilibrio apportato dalla nuova disciplina istituzionale, infatti, non appariva conferente allo scopo, dal momento che tra i motivi di squilibrio dello Stato liberale statutario si inseriva anche l'eccessiva delega di funzioni legislative al Governo. Al contrario si rendeva necessario un riferimento organico allo Statuto, che contrastasse le disfunzioni tipiche del parlamentarismo assemblearista, per rendere realmente libera ed autonoma l'azione di governo<sup>22</sup>.

Nell'ambito della conservazione di un approccio e di un impianto di fondo tipicamente liberale, il pluralismo dell'assetto istituzionale avrebbe dovuto cioè

incanalarsi all'interno di una sovranità statale consolidata, in cui i partiti ed i rispettivi *leaders*, seppure fortemente legittimati, avrebbero dovuto comunque mantenere la propria completa soggezione al dominio della legge<sup>23</sup>.

#### 4. *Il metodo di indagine maraniniano e la teoria dello Stato-Partito*

Quello che invece essenzialmente differenzia Maranini dal pensiero liberale e dalla dottrina giuspubblicistica dell'epoca viene rappresentato dal metodo di indagine, attraverso cui egli giunge alla trattazione dei singoli temi proposti. Il pensatore, infatti, opta per un'identificazione dell'analisi giuridica con l'indagine più prettamente storico-politica. Rifiutando il tradizionale approccio formalistico ed analitico tipico del costituzionalismo e preferendo un itinerario di ricerca storiografica, egli sembra ugualmente in grado di approdare alle leggi fondamentali del potere e dell'equilibrio nei regimi politici, visti nella loro evoluzione particolare.

Dunque, a differenza della scuola giuspubblicistica nazionale, che partiva dal dato acquisito di uno Stato dalla sovranità indiscussa, gerarchicamente organizzato attorno ad una macchina amministrativo-burocratica consolidata, Maranini propendeva, invece, per una disamina di fatto delle dinamiche statuali nel loro divenire, descrivendo così le mutevoli tensioni di potere che periodicamente trasformano e ridisegnano le istituzioni costituzionali nel corso della storia nel contenuto, di volta in volta, ad esse attribuito dalla classe politica, che all'interno di esse concepisce ed opera<sup>24</sup>.

In questa particolare concezione di una dialettica storica teleologicamente orientata, Maranini si avvicinava piuttosto alla dottrina marxista, interpretando però il dualismo tra impulsi particolaristici ed altruistici fondamentalmente come un problema di convivenza civile e sociale, in questo senso riprendendo la distinzione crociana tra etica ed economia ed attualizzandola attraverso una finalizzazione della scienza giuridica contemporanea<sup>25</sup>. L'obiettivo perseguito coincideva con l'instaurazione di un miglior ordine generale senza sopprimere le diverse spinte egoistiche, ma, al contrario, conciliandole con le varie istanze aggregatrici per la costruzione di una forma istituzionale atta ad assicurare concretamente la migliore stabilità, come sintesi di interessi e motivazioni divergenti<sup>26</sup>.

L'approccio politico evolutivo in questione, fondato sulla continuità e su una riforma mirata delle istituzioni, approda in maniera inevitabile ad una revisione dello Stato liberale ma senza ovviamente alcun proposito sovversivo ed anche l'atteggiamento scientifico radicale di carattere fortemente antiformalista assunto dal pensatore si colloca comunque all'interno delle categorie dogmatiche del diritto pubblico moderno, ponendo di fatto le basi per una futura riflessione istituzionale articolata però secondo parametri di matrice prettamente storico-politica.

Nel frattempo, prevalentemente in ragione del progressivo distacco dagli ambienti culturali tradizionalmente affini al suo pensiero, determinato soprattutto da alcune particolari vicende biografiche, si completa per Maranini il processo di omologazione al Fascismo ed alle sue distintive coordinate ideologiche, corroborato anche dal sostegno personale accordato nel tem-

po dallo stesso Mussolini, e sfociato in una produzione sempre più militante<sup>27</sup>.

In questo filone s'inserisce la quarta opera del giurista dal titolo programmatico: *Uno Stato-partito nel Medioevo italiano*, successivamente inserita come introduzione al secondo volume de *La Costituzione di Venezia*. Sviluppando gli elementi di riflessione che già nell'ambito del primo volume lo avevano condotto a riconnettere la sussistenza di un assetto costituzionale stabile con la natura della classe politica, Maranini tende ora a sottolineare, mediante un raffinato parallelismo storico tra la Repubblica di Venezia e l'Italia post-liberale, come la stabilità e la longevità di un regime debbano ricondursi, non tanto all'architettura costituzionale, quanto semmai alla sostanza politica del regime stesso<sup>28</sup>.

Insomma, il fattore essenziale della stabilità istituzionale coinciderebbe in primo luogo con la capacità dell'aristocrazia di auto-organizzarsi, identificando il proprio ruolo di parte politica con la funzione assoluta dalle istituzioni di governo nel loro complesso, mettendo il partito al pieno servizio dello Stato e consolidando la stabilità costituzionale, ed in secondo luogo con la non trascurabile circostanza che l'ordinamento giuridico-politico divenga una struttura indivisibile, nella quale nessun organo sia indipendente dagli altri. Priva di questa profonda unità la Costituzione sarebbe rimasta una disorganica moltitudine di magistrature costruita con l'unica finalità di frazionare indefinitamente il potere<sup>29</sup>.

Il Fascismo aveva parimenti fornito l'impulso decisivo per arrestare la decadenza del modello costituzionale statutario, conferendo coerenza ed unità alle Istituzioni e impedendo la degenerazione partitocolaristica degli ordinamenti di fronte alle

divisioni politico-ideologiche. Tuttavia, il regime avrebbe potuto continuare saldamente la propria opera di rafforzamento, soltanto nella misura in cui il Partito dominante si fosse messo effettivamente al servizio dello Stato e del sistema pluralistico, costituito dai diversi interessi che si rispecchiano in un sistema costituzionale articolato<sup>30</sup>.

Nell'ipotesi in cui s'intenda intraprendere uno studio storico concreto delle istituzioni costituzionali, alieno a qualsiasi formalismo, non è possibile, secondo Maranini, prescindere dalla considerazione che non è mai esistito e non può esistere di fatto uno Stato che non sia stato effettivamente dominato da un partito politico egemone e che dunque possa identificarsi con il partito medesimo, nei termini di un cosiddetto Stato-partito. Pertanto la distinzione concettuale tra regimi rappresentativo-pluralistici e dittature appariva, in realtà, astratta e nominalistica, se non addirittura incoerente con le effettive leggi della politica<sup>31</sup>.

Lo Stato moderno, prefigurato dallo Stato-partito, aveva potuto affermarsi solamente salvaguardando la coesione istituzionale, originariamente a motivo della direzione salda fornita dall'assolutismo regio e successivamente grazie all'unità, determinata da una meticolosa operazione di separazione dei poteri, propria del costituzionalismo liberale di modello britannico. La sua crisi era stata ingenerata dall'incrollabile emergenza della conflittualità sociale derivante dall'avvento del sistema capitalistico e dell'industrializzazione.

L'unica possibile risposta a questo epocale squilibrio era rappresentata, in forme diverse, ma di comune origine, come quelle del bolscevismo e del Fascismo, da una

decisa azione di rafforzamento della sovranità statale, attraverso quella che Maranini definisce un'iniezione di programmaticità politica nelle istituzioni da parte di un partito unico votato alla ridefinizione dell'interesse collettivo<sup>32</sup>.

La funzione primaria del nuovo regime doveva dunque essere quella di recuperare l'armonia sociale organica, individuata alla base dello Stato moderno, anche mediante l'impiego di metodi coercitivi, riaffermando le priorità della politica sulle logiche del formalismo giuridico. Difatti qualora il nuovo regime avesse inteso fondare la propria legittimazione unicamente sulla base della nuova legalità da esso stesso instaurata, senza preoccuparsi contemporaneamente di rinnovare la propria classe dirigente, in sintonia con l'evoluzione della geografia sociale, sarebbe stato inevitabilmente destinato alla sconfitta<sup>33</sup>.

##### 5. *L'adesione al Fascismo*

Dunque, il registro ideologico su cui Maranini sceglieva di sintonizzare la propria adesione alla dottrina ufficiale del regime era quello più consono alla propria formazione e che gli consentiva di optare per un'identificazione del Fascismo con l'elemento storico in grado di riequilibrare la disarmonia tra i singoli poteri operativi nell'ambito dei sistemi parlamentari.

Uno strumento che non poteva però ricondursi alla semplice interpretazione delle previsioni statutarie relative all'assetto originario dei poteri ed ai rapporti interistituzionali, ma che andava inteso invece in un senso più squisitamente politico, che consentisse, da un lato, il superamento

della c.d. questione sociale e che, dall'altro, realizzasse le istanze inizialmente proprie del movimento socialista, non attraverso la sovversione dell'ordine costituito, quanto piuttosto mediante il rinnovamento ed il consolidamento dell'autorità statale<sup>34</sup>.

In accordo con tali premesse, il giovane docente presso l'Università di Perugia, incaricato della redazione della voce "Gran Consiglio del Fascismo" per la "Enciclopedia italiana del diritto", declina compiutamente il concetto di rivoluzione fascista, intesa come sede privilegiata entro cui è stata originariamente elaborata la profonda riforma dell'ordinamento costituzionale italiano, che, all'interno del principale organo direttivo del regime, si esplica e si armonizza, attraverso il coordinamento e l'integrazione di tutta l'attività politico-istituzionale, indicandone gli obiettivi e, se del caso, definendone i conflitti<sup>35</sup>.

L'analisi della continuità ideologica tra socialismo e Fascismo prosegue con il successivo saggio "Corporazioni e Fascismo", in cui Maranini identifica le corporazioni come principale forma di organizzazione socialista della società, in grado di arginare le derive prodotte dall'indiscriminato liberismo economico e di limitare la disorganizzazione del mercato capitalistico, ormai dominato da gruppi oligopolistici, in direzione di un'economia regolata.

Di fronte alla crisi dell'ordinamento economico liberista due sole erano le alternative possibili: o il modello bolscevico rivoluzionario sovietico, oppure il paradigma del socialismo corporativista italiano, simili nell'ispirazione e nelle premesse ideologiche, i quali però divenivano specularmente antitetici nelle concrete modalità operative, volte al conseguimento dei loro specifici scopi<sup>36</sup>.

Il corporativismo italiano doveva essere inteso, quindi, come forma di decentramento e regolamentazione del mercato, affidata sotto l'alta direzione del potere politico, alle singole categorie economiche opportunamente organizzate, nel tentativo di interpretare la politica economica fascista in continuità con l'eredità risorgimentale, socialista e riformista, come correzione non collettivistica in grado di rafforzare comunque la coesione sociale<sup>37</sup>.

Considerata anche la nuova situazione personale, connessa prevalentemente con le vicende relative alla stabilizzazione della propria carriera accademica, che aveva visto il coinvolgimento diretto del Duce, Maranini ambiva, a questo punto, ad esprimere la propria organica adesione al Fascismo non soltanto attraverso scritti di commento all'assetto istituzionale assunto dal regime, o di interpretazione della sua dottrina politico-economica, ma anche e soprattutto con la realizzazione di un'opera scientifica più ambiziosa e più congeniale alla propria impostazione metodologica<sup>38</sup>.

Il progetto si sarebbe concretizzato nella stesura del volume "Classe e Stato nella rivoluzione francese", pubblicato nel 1935, encomiasticamente dedicato proprio a Benito Mussolini, quale espressione di riconoscenza e di affiliazione personale nei confronti del proprio principale riferimento accademico. Ormai svincolato da preoccupazioni concorsuali e carrieristiche, Maranini esprime, finalmente, in maniera totalmente libera, la propria esegesi della storia costituzionale in armonia con la teoria corporativistica, assimilata però nella sua versione sindacalista<sup>39</sup>.

Egli si sforza così di coniugare, nell'ambito di una lettura finalistica del Fascismo, la propria ispirazione socialista con le ten-

denze nazionaliste, che da sempre avevano animato la sua riflessione, esprimendola nella teoria corporativistica dello Stato integrale, come risposta biunivoca all'esigenza di stabilità politico-istituzionale e di coesione sociale, recuperando ancora una volta l'impostazione storiografica marxista, mediante una reinterpretazione della frattura rivoluzionaria francese in termini di lotta di classe, al fine di sottolineare, nel suo precipitato costituzionalistico, l'esigenza di una struttura di governo in grado di recuperare coerentemente la conflittualità sociale, caratteristica della modernità<sup>40</sup>.

Il problema storiografico fondamentale analizzato dal giurista in quest'opera coincide con la circostanza che, al crollo del sistema assolutistico-feudale, non aveva corrisposto la formazione di un centro politico-istituzionale in grado di rispecchiare ed unificare la complessità sociale della Nazione. La borghesia infatti era riuscita ad impadronirsi del potere, ma non era stata culturalmente in grado di riorganizzarne le strutture, né imponendo in forma autoritaria la dittatura dei propri interessi sociali, né tantomeno componendo pacificamente le varie istanze contrapposte provenienti dal composito tessuto sociale<sup>41</sup>.

La concentrazione di sovranità nelle Assemblee legislative rappresentava sostanzialmente un vuoto di potere, una rinuncia a governare i conflitti sociali. Tale squilibrio si sarebbe pienamente manifestato nei regimi liberali parlamentari europei, nei quali la prevalenza della Camera alta avrebbe prodotto le varie derive assemblearistiche e lo snaturamento particolaristico dell'ordine costituzionale, con l'unica particolarissima eccezione rappresentata dall'ordinamento britannico e dalla sua storia.

Anche in questa fase, però, Maranini tendeva, comunque, a rifuggire da una concezione integralmente rivoluzionaria del Fascismo. Sebbene egli stesso si fosse orientato nel senso di un'ardita identificazione tra Robespierre e Mussolini, il suo allontanamento dagli ambienti culturali liberali, che propugnavano una visione continuista e nazionalista del nuovo regime, unitamente ad una visione radicalmente antiformalista e corporativistica dello Stato integrale, non aveva coinciso per intero con una negazione dei dettami del costituzionalismo europeo<sup>42</sup>.

In nome di una politica totalitaria, piuttosto egli continuava a considerare il Fascismo proprio nel solco del costituzionalismo, interpretando il nuovo regime ancora secondo uno schema squisitamente liberale, scorgendovi addirittura il recupero delle dinamiche dualistiche tra Parlamento e Governo.

#### 6. *La persecuzione antisemita ed il progressivo allontanamento dalle logiche di regime*

La svolta antisemita assunta dal Regime, culminata con l'infausta promulgazione delle leggi razziali del 1938, privò però di fatto Maranini, la cui madre era ebrea, della sua più solida base di protezione accademica, che egli aveva peraltro seguito diligentemente a coltivare fino a quell'epoca, in particolare con la pubblicazione del manuale scolastico "La rivoluzione fascista nel diritto e nell'economia" del 1937, e che si era successivamente consolidato con il conseguimento di un incarico di alto profilo istituzionale all'interno dell'Università, quale quello di relatore ufficiale del parere

della Facoltà di Scienze politiche sul progetto del nuovo Codice civile<sup>43</sup>.

A partire da quel momento, peraltro, lo storico dell'Università di Perugia, cresciuto da genitori socialisti ed educato prevalentemente da una madre ebrea laica, incominciò a recuperare, nell'ambito della propria formazione, i riferimenti religiosi propri del cattolicesimo più tradizionale, entro cui, negli anni successivi, avrebbe ricondotto la propria visione dei regimi liberaldemocratici occidentale, in quanto unico fondamento, ai suoi occhi, di una concezione dell'essere umano che giustificasse la prevalenza delle garanzie individuali su quelle del potere<sup>44</sup>.

Trasferitosi presso l'Università di Firenze, a seguito delle accuse di giudaismo mosse nei suoi confronti dagli ambienti accademici perugini e delle persecuzioni razziali, Maranini, inizia, sul finire degli anni Trenta, un percorso di progressivo allontanamento ideologico dal Regime. Il mutamento teorico in questione si percepisce chiaramente nell'ambito della collaborazione prestata dal giurista alla redazione delle voci "Assolutismo, Dispotismo, Regionalismo, Rivoluzione e Separatismo" del "Dizionario politico del Partito nazionale fascista", altro progetto di alto profilo della cultura di Regime, contraltare militante all'altrettanto prestigiosa "Enciclopedia" gentiliana<sup>45</sup>.

Avvalendosi di una rilettura delle dinamiche dello Stato moderno alla luce della contrapposizione tra accentramento e limitazione del potere, o se si preferisce, tra sovranità statale e libertà, il giurista teorizza come, fin dalle origini del costituzionalismo, il consolidamento dei diritti avesse avuto come suo indefettibile presupposto il rafforzamento dello Stato

sovrano. In tale prospettiva l'assolutismo si era dimostrato l'affermazione di un'idea di potere quale garanzia dei supremi interessi generali rispetto agli odiosi appannaggi particolaristici dei ceti. Paragonato ad esso lo Stato borghese e classista tipico dei regimi parlamentari aveva rappresentato una *deminutio*, i cui effetti negativi erano stati riequilibrati soltanto laddove, come in Gran Bretagna, un assetto costituzionale organico, ereditato dalla tradizione, aveva conservato l'unità sintetica della società intorno allo Stato<sup>46</sup>.

Le grandi rivoluzioni moderne venivano indicate come fisiologiche fasi di assettamento nel rapporto tra interessi sociali e loro rappresentanza in seno alle istituzioni politiche, per cui tanto più stabili e durevoli si sarebbero dimostrati gli assetti da esse prodotti, quanto più il potere statale si sarebbe affermato come rappresentante indiscusso dell'intera società, e non soltanto di una parte di essa. Una ricostruzione storica, dunque, tesa, ancora una volta, ad accreditare il Fascismo non come antagonista, bensì come naturale coronamento del movimento costituzionalistico.

Ciò nondimeno, da quelle pagine emergeva anche una visione realistica e disincantata della società e della storia come teatro di conflitti radicali, che soltanto una solida autorità di governo poteva dirimere, garantendo un certo grado di rispetto dei diritti soggettivi. Senza il radicamento di un potere statale forte infatti, in grado di assicurare efficacemente lo stato di diritto, i vari conflitti politico-sociali sarebbero stati inevitabilmente destinati ad un esito catastrofico<sup>47</sup>.

Una lettura generale della storia che sottolineava innanzitutto la strutturale ineluttabilità, ed anzi addirittura la necessità,

dei contrasti economici, politici e sociali, ma al contempo evidenziava anche la tendenza al loro naturale superamento grazie a forme istituzionali associative. Maranini descriveva così le dottrine economiche a lui contemporanee, non tanto nell'ottica di un'astratta contrapposizione tra principi, quanto piuttosto come fenomeni strettamente connessi a determinati contesti politici, rimarcandone, al contempo, l'elevato potenziale di conflittualità.

La reazione al liberismo economico non poteva però essere concepita come pura e semplice contrapposizione dell'organizzazione operaia alle associazioni imprenditoriali, ma doveva essere inserita più specificamente all'interno di un progetto più generale di riassetto complessivo delle istituzioni statuali in grado di assicurare, sul piano politico internazionale, una situazione di parità e collaborazione. In questo senso, appunto, il più profondo ed influente movimento rivoluzionario della modernità si identificava non tanto con il socialismo, quanto nel Fascismo italiano<sup>48</sup>.

Attraverso un acuto parallelismo tra dinamiche economiche e sviluppi politici, ancora una volta, di chiara impronta marxista, Maranini, ravvisava in esso l'esito storico di una necessaria ricerca di equilibrio tra principio individualistico ed ispirazioni di stampo collettivistico, consistente nell'instaurazione di un regime di cooperazione istituzionalizzata tra i singoli attori economici, capace di contenere eventuali tendenze oligarchiche, mediante il riassorbimento della dialettica socio-economica all'interno di una logica pienamente politica<sup>49</sup>.

### 7.1. *Leggi costituzionali e teoria dell'interpretazione*

Nell'opera dal titolo "Dallo Statuto di Carlo Alberto alle leggi costituzionali del Fascismo", il giurista pubblicista, partendo da un inquadramento della vicenda statutaria nell'alveo dello sviluppo sociale, esprime la convinzione che la Costituzione ottrita dal sovrano nel 1848 avesse risposto essenzialmente all'esigenza di offrire all'opinione pubblica italiana un punto di riferimento ispirato ai grandi movimenti del costituzionalismo moderno, ma al contempo essa aveva anche contribuito a polarizzare le proprie ispirazioni intorno alla monarchia sabauda, assecondando lo spirito del tempo senza indebolire il potere della Corona, ma anzi rafforzandolo e trasformandolo nel fulcro di una compagine politica nazionale<sup>50</sup>.

Da ciò, le principali fonti d'ispirazione della Carta sabauda si sostanziano, da un lato, nell'adattamento, se non addirittura nella fedele trasposizione delle Costituzioni francesi del 1814 e del 1830, le quali tendevano, dal canto loro, a realizzare comunque, seppur in modo imperfetto, il classico schema triadico della divisione dei poteri, dall'altro però, giocando soprattutto su una certa ambiguità insita nella impostazione stessa delle Carte d'Oltralpe, lo Statuto tendeva a salvaguardare la centralità del sovrano nell'assetto complessivo dei poteri, decisiva per la genesi del nuovo Stato nazionale<sup>51</sup>.

Si ribadiva in questo modo il tradizionale canone ermeneutico dello Statuto secondo cui la lettura costituzionale del medesimo non prevedeva in origine un regime parlamentare, bensì una diarchia tra Corona e Parlamento, in cui soltanto alla prima spettava il potere esecutivo. Ma appunto

quell'ambiguità di fondo, propria anche del contesto in cui la Carta costituzionale aveva avuto origine, avrebbe condizionato, fin dal principio e in misura decisiva, l'interpretazione politica prevalente, che tendeva pertanto a considerare il regime statutario alla stregua di un ordinamento parlamentare, potentemente influenzato dalla tradizione inglese, nel quale il potere esecutivo veniva sostanzialmente affidato ai Ministri, la cui permanenza in carica non si fondava sulla decisione del monarca, ma sulla fiducia della maggioranza camerale<sup>52</sup>.

In questo modo, però, il Governo perdeva evidentemente ogni tipo di autonomia di fronte alla Camera elettiva, tramutandosi in un mero comitato esecutivo, basato oltretutto su un equilibrio instabile il cui unico baricentro era, di fatto, rappresentato dal sistema elettorale maggioritario e dall'indipendenza dei singoli deputati dai grandi gruppi di potere extraparlamentare.

Proprio da quando in Parlamento aveva cominciato ad avere il sopravvento questa tipologia di interessi organizzati, unitamente alla prevalenza dei diversi partiti a base ideologica, agevolati anche dall'adozione di un sistema elettorale proporzionale, il sistema si era avviato rapidamente al collasso.

Da qui prendeva corpo la tesi, già sostenuta, sulla funzione restauratrice del Fascismo, in grado di ripristinare, con nuove leggi costituzionali innestate sul vecchio tronco statutario, l'autonomia e la preminenza del Governo nei confronti del Parlamento, ristabilendo la centralità del Re nei meccanismi dell'Esecutivo. S'intravedeva in questa sede la maturazione di una visione complessiva del costituzionalismo in cui si riaffermava la preminenza del potere esecutivo e la correlativa subordinazione dei partiti alle Istituzioni<sup>53</sup>.

Il contraddittorio esito dello Statuto nella storia nazionale era stato determinato in primo luogo dalla sua interpretazione in chiave parlamentaristica, fondata contemporaneamente sul prestigio delle istituzioni inglesi e sulla pedissequa trasposizione del modello francese, a dispetto delle intenzioni originarie. La tendenza fortemente innovatrice da lui introdotta si rispecchiava altresì nella scelta, senza dubbio audace, di incaricare docenti giovanissimi, che caratterizzassero potentemente le discipline più rappresentative del nuovo corso di laurea, – tra cui spiccavano certamente Giovanni Sartori e Giovanni Spadolini, peraltro anche editorialisti della rivista “Studi politici”, fondata dallo stesso Maranini presso l’Ateneo fiorentino – ma scontava d’altro canto un’ineliminabile discrasia rispetto al contesto storico-politico cui avrebbe dovuto essere applicato<sup>54</sup>.

Era necessario al contrario attribuire alla Carta costituzionale un equilibrio proprio della situazione italiana dell’epoca, conferendo primazia alla Corona. Dal puro esame letterale delle disposizioni statutarie, imperniate sul ruolo della controfirma ministeriale, non era infatti possibile affermare l’esistenza di un regime a prevalenza parlamentare in cui il Re regna ma non governa. Il ruolo del sovrano era cioè pensato come il nucleo effettivo del Governo, nonché come il baricentro di tutto l’impianto istituzionale. Tale funzione veniva però concretamente vanificata dall’indebito ricorso alla sovranità popolare e da un’astratta divisione dei poteri, vero e proprio paradosso logico, che poteva condurre soltanto alla paralisi di un sistema costituzionale essenzialmente imperfetto<sup>55</sup>.

Nella pratica cioè gli organi legislativi tendevano ad assorbire e a dominare

le istituzioni di governo, o viceversa, ed il principio delle divisione dei poteri conservava una qualche effettività soltanto finché tra i singoli enti sussisteva una condizione di relativo instabile equilibrio politico, che peraltro rimaneva un elemento semplicemente fattuale del tutto politico, estraneo all’ordine costituzionale in sé considerato. In Italia un tale bilanciamento non aveva potuto, e non poteva prodursi, dal momento che le forze politiche prevalenti non si erano strutturate in maniera tale da determinare un effettivo dualismo.

L’assetto delle istituzioni politiche non può mai, secondo Maranini, essere ricondotto a formule giuridiche astratte, più o meno meccanicamente riproducibili, ma è il frutto autoctono di un determinato quadro storico-politico, caratterizzato a sua volta dalla concreta dialettica tra forze politiche e da conflitti sociali, portatori di una propria logica specifica. La Costituzione, dunque, non può configurarsi semplicemente come il precipitato di una più o meno coerente teorizzazione giuspubblicistica, ma appare piuttosto come il risultato di equilibri, compromessi e convenzioni gradualmente istituiti<sup>56</sup>.

Le regole astratte di una vita pubblica, dominata da una logica atomistica ed individualistica, quasi aritmetica, della rappresentanza propria di una pedissequa traduzione tutta continentale del parlamentarismo britannico, cui, ovviamente, non corrispondeva la realtà effettuale dei rapporti politici, imponevano al Paese un innaturale annientamento delle dinamiche pluralistiche nell’unico angusto ambito dell’Assemblea legislativa.

Per questa ragione, le varie *elites* presenti nella tumultuosa società italiana, avrebbero ben presto manifestato la tendenza

ad organizzarsi al di fuori delle istituzioni politiche e delle loro regole formali. Ne sarebbe inevitabilmente scaturito, soprattutto a livello di rappresentanza politica, un caotico e mutevole sistema di oligarchie dominato da *leadership* personalistiche e da interessi particolaristici.

## 7.2. *Leggi costituzionali e Fascismo*

Nella mancata corrispondenza tra singole forze politiche ed effettiva prassi costituzionale risiedeva l'origine della separazione tra Paese legale e Paese reale, che avrebbe successivamente minato le basi consensuali dell'ordinamento liberale, rendendolo ultimamente incapace di qualsiasi azione di governo. L'articolazione degli schieramenti in maggioranza e opposizione, nonché la sussistenza di un rapporto fiduciario tra maggioranza parlamentare ed Esecutivo non rappresentavano la sostanza della vita politica, ma soltanto una vacua formalità, dietro la quale si svolgeva il gioco dei poteri autentici, che con le istituzioni formali si intrecciavano continuamente, pur senza identificarsi con esse.

La Costituzione italiana effettiva insomma, ben lungi dal determinare un razionale sistema di bilanciamento tra i poteri, aveva invece prodotto una sorta di onnipotenza parlamentare, comunque instabile, perché basata su una rappresentanza grandemente frammentata improntata su un suffragio proporzionale, ed in cui l'azione di governo poteva essere assicurata soltanto in funzione del personale carisma del Presidente del Consiglio, costruito su una rete di rapporti trasversali, nonché su un uso spregiudicato degli strumenti di consenso e di pressio-

ne<sup>57</sup>. Il movimento fascista traeva, allora, la propria legittimazione storica e politica direttamente dalla sua piena identificazione con le ragioni dell'unità statale e prima ancora nazionale, reagendo vigorosamente ad un sistema elettorale, giudicato inadeguato, attraverso la riproposizione di meccanismi opposti ad un regime proporzionale<sup>58</sup>.

Ciò nondimeno, il fulcro dell'interpretazione maraniniana del Fascismo, nell'ambito del contesto storico-politico italiano rimaneva comunque l'interpretazione della legge sull'ordinamento dell'Esecutivo del 1925 intesa come imprescindibile elemento finalizzato al recupero del senso originario dello Statuto, anche mediante il progressivo superamento della figura istituzionale del Presidente del Consiglio in favore di quella di Capo del Governo, responsabile politicamente e giuridicamente soltanto di fronte alla Corona e non al Parlamento<sup>59</sup>.

In questa prospettiva, il partito fascista passava interamente al servizio dello Stato nazionale, tramutandosi quasi in un organo dello stesso Stato ed istituzionalizzando così la propria posizione e la propria funzione storica, pressoché in assoluta continuità con gli autentici principi e l'originaria ispirazione del moderno costituzionalismo italiano. Detta consequenzialità però non si sostanzia affatto in un rispetto puramente formale delle disposizioni costituzionali, bensì nella specifica attività politica svolta dal potere esecutivo, essenzialmente mediante la riaffermazione di un ordinamento in cui i rapporti tra poteri fossero concretamente improntati alla riunificazione delle singole forze sociali e politiche attorno al ruolo del Governo<sup>60</sup>.

Affinché si potesse determinare l'effettivo ritorno ad una situazione di equi-

librio era dunque necessario che il Fascismo venisse totalmente assorbito da parte dell'ordinamento, ma questa operazione avrebbe potuto concretizzarsi soltanto nella misura in cui l'ordinamento giudiziario avesse giocato non tanto un ruolo formale di potere terzo, quanto piuttosto una sostanziale funzione equilibratrice tra istituti potenzialmente conflittuali, proprio come era avvenuto nella storia costituzionale britannica<sup>61</sup>.

Per queste ragioni la costante tendenza del regime mussoliniano – soprattutto a partire dai primi anni Trenta – a presentarsi sempre più esplicitamente in una veste monocratica, le versioni corporativistiche sempre più declinate in una prospettiva fortemente rivoluzionaria, nonché la speculare contrapposizione del Partito unico allo Stato moderno e all'economia di mercato, indussero lo stesso Maranini a rapportarsi con il movimento fascista con sempre maggiore estraneità<sup>62</sup>.

Risultando ormai pressoché impossibile tentare di conciliare le attuali propensioni del Regime con la propria concezione di un movimento riequilibratore dell'ordinamento da un punto di vista politico, sociale ed istituzionale, Maranini rafforza a questo punto la propria personale convinzione di un necessario rafforzamento dell'apparato giurisdizionale, quale complesso unitario di organi indipendenti dalle direttive politiche del Regime, in grado di garantire uno stabile punto di riferimento per i diritti di tutte quelle minoranze politico-sociali, costrette dalle dinamiche di potere ad una posizione di soggezione rispetto alla compagine di governo<sup>63</sup>.

## 8. Costituzione e ruolo del giurista

Nel successivo saggio "Stato e diritto" il giurista pubblicista, trasferitosi definitivamente presso l'Università di Firenze, perfeziona il proprio metodo di studio del diritto costituzionale e sviluppa la propria concezione concretamente storico-politica del diritto pubblico e della nozione stessa di Costituzione. In tal senso lo scritto in questione rappresentava la *summa* metodologica della speculazione maraniniana, dacché pone in relazione la riflessione sul diritto costituzionale con l'analisi storica delle nuove forze politiche presenti nell'ordinamento che, in accordo con la stessa Costituzione, s'impegnavano a trasformare praticamente l'assetto istituzionale. Una concezione fortemente evolutiva dell'ordinamento giuridico e della società ad esso sottostante, dunque, che, paradossalmente, metteva in discussione la stessa definitività dell'assetto istituzionale introdotto dal regime fascista, prospettando, in conclusione, anche la fondata eventualità di un suo superamento o comunque di una sua successiva trasformazione<sup>64</sup>.

Il diritto costituzionale non sarebbe perciò definibile risolutivamente in maniera rigida dal punto di vista prettamente teoretico, in quanto ogni possibile distinzione formalistica tra le singole sfere del diritto sarebbe comunque arbitraria. In particolare, la Costituzione politica di uno Stato sarebbe composta dal complesso di quelle istituzioni giuridiche che valgono a caratterizzarne la struttura in modo essenziale.

Appunto per questo, se si vuole realmente comprendere in maniera esaustiva la logica profonda sottesa al concetto di Costituzione, occorre descrivere, in qualche

misura, l'ordinamento giuridico statale nel suo insieme, con riferimento cioè ad ogni suo singolo aspetto, ma soprattutto a quelle istituzioni nelle quali meglio si concreta il meccanismo delle garanzie politiche<sup>65</sup>. Detta tesi implicava evidentemente una delegittimazione pressoché completa di ogni esclusiva competenza del giurista in tema di elaborazione scientifica del fenomeno statale, per esprimere pienamente la realtà del quale occorreva invece una figura di studioso profondamente diversa in grado di unire la comprensione delle norme giuridiche alla ricostruzione dello Stato come entità politica.

La Costituzione politica infatti altro non è che un organismo vivente, che importa indagare e conoscere quanto più possibile nella sua completa realtà in perpetuo sviluppo e nella sua precipua inconfondibile individualità storica. Per questo, nella misura in cui la comprensione storica rappresenta l'insostituibile *prius* logico per ciascuna indagine giuridica, si rende giocoforza completamente inutile qualsiasi approccio di stampo formalistico al diritto costituzionale ed alla scienza giuridica in genere<sup>66</sup>.

La condizione di speciale politicità del diritto costituzionale, postulando una ricostruzione in chiave integralmente storico-politica dello Stato nel suo divenire, non si risolve di certo in una ideologizzazione che neghi il compito descrittivo della scienza giuridica. Semplicemente, rappresentando il diritto costituzionale l'espressione massimamente sintetica del fenomeno giuridico, esso si avvicina più di altre discipline all'origine dialettica, storica e conflittuale propria di qualsiasi organizzazione normativa.

Il compito del costituzionalista, allora, deve necessariamente sostanziarsi in un'analisi che si spinga ben oltre le prime apparenze, al di là di quelle che rimangono pur sempre strutture parziali, se non addirittura vere e proprie sovrastrutture, potendosi riassumere nell'idea secondo cui la vera sostanza dell'organizzazione costituzionale è sempre e necessariamente costituita da un complesso equilibrio spontaneo delle forze politiche in perfetto movimento e del quale le strutture giuridiche volontarie talvolta rivelano qualche linea fondamentale, talvolta invece costituiscono semplicemente una mascheratura<sup>67</sup>.

Il metodo storico rappresenta quindi un imprescindibile ausilio per lo studio del diritto costituzionale, ma non può in alcun modo sostituirsi totalmente ad un'analisi formale del dato normativo, rinunciando così alla realizzazione di una classificazione dogmatica dell'organizzazione statale. L'antiformalismo maraniniano non intendeva porsi completamente al di fuori della scienza giuridica, ma manifestava più che altro l'aspirazione ad un profondo rinnovamento di essa, ad una sua riconduzione nell'alveo di un vero e proprio realismo descrittivo, che si discostasse dalla pura e semplice esercitazione accademica.

Si sostanzia in questo modo il progetto di un'Accademia che ritornasse alla concretezza del suo reale oggetto d'indagine: quello Stato con i suoi problemi di rappresentanza e di *leadership*, percorso continuamente da sommovimenti politici e da conflitti sociali in continuità logica con il pensiero di Gaetano Mosca. Appare evidente quindi come il radicalismo metodologico propugnato da Maranini debba leggersi anzitutto come decisa contrapposizione alla dottrina ufficiale, da lui riguardata come

sentina di giuristi tecnici a cui si sentiva estraneo per formazione, da cui era stato sostanzialmente escluso e rispetto al quale nutriva un sentimento di emarginazione, ulteriormente acuito a causa della persecuzione antisemita subita a Perugia<sup>68</sup>.

Successivamente alla fallimentare esperienza politica coincisa con la fondazione, nel 1943, del Partito socialista del lavoro, in cui confluivano gli elementi ideologici del corporativismo e del nazionalismo tipici della sua formazione, Maranini polemizza aspramente con il pensiero comunista di matrice filosovietica, incominciando a sviluppare, a partire proprio dal corporativismo fascista, un particolare interesse per il costituzionalismo liberaldemocratico, nell'intento di scongiurare i progetti di soppressione della proprietà privata e di collettivizzazione in favore di una nazionalizzazione dei servizi pubblici in funzione antimonopolistica<sup>69</sup>.

### 9. *La svolta socialista*

Soprattutto a seguito della caduta del regime fascista, che come abbiamo visto, rappresentava nell'ottica del giuspubblicista la sola forza riequilibratrice in grado di rimediare alle disfunzioni del sistema costituzionale liberale, nell'opera "Organizzare la libertà" era possibile scorgere l'accento evocativo ad un sistema di poteri razionalmente bilanciati. Detto assetto istituzionale, tuttavia, non poteva concretarsi in un semplice ritorno alle istituzioni liberali statutarie, ma palesava, viceversa la necessità di una vera e propria rivoluzione costituzionale che instaurasse un rigoroso sistema di organi e libertà<sup>70</sup>.

Occorreva a questo scopo fare tesoro di tutte le esperienze storiche del costituzionalismo allo scopo di corroborare quei singoli principi che la storia dei popoli liberi aveva indicato come essenziali. A tal proposito Maranini riteneva che una Costituzione democratica appropriata al caso italiano dovesse innanzitutto contenere due elementi basilari, atti a contrastare l'inveterata tendenza, tipicamente radicata in quell'ordinamento, alla frammentazione assemblearistica, garantendo, per converso, la concentrazione autoritaria del potere<sup>71</sup>.

Si trattava da una parte di predisporre meccanismi per un'elezione diretta, tanto del potere legislativo, quanto di quello esecutivo, affinché si potesse assicurare ad entrambi, ed in eguale misura, la propria rispettiva sfera di legittimazione ed autonomia; dall'altra, si rendeva necessaria altresì un'effettiva separazione dei poteri, non limitata cioè al solo Governo ed al Parlamento, ma pienamente estesa anche agli organi giurisdizionali<sup>72</sup>.

In questa fase si percepisce chiaramente la profonda forza suggestiva che, nel pensiero dello stesso storico, cominciava ad esercitare l'ordinamento americano, soprattutto per quanto concerneva lo spirito complessivo ed i meccanismi di bilanciamento del sistema, pur comunque evidenziandone peculiarità e stigmatizzando il rischio di una pedissequa trasposizione di quelle strutture in seno all'ordinamento italiano.

Rispetto all'epoca della sua adesione al Fascismo, in cui Maranini proponeva una concezione sostanzialmente organica della Costituzione, ora il giurista e storico di origine genovese riteneva convintamente che la rappresentanza politica dovesse cor-

rispondere direttamente alla reale conformazione della società mediante la propria proiezione istituzionale, identificandosi nell'unità dello Stato ed estromettendo quei partiti che, in ragione del proprio impianto fortemente ideologico, presentavano un carattere intrinsecamente eversivo (Frosini 1997, pp. 67-75).

Al di là delle vicissitudini personali connesse alla transizione di regime e ai tentativi, più o meno frustrati o quantomeno difficoltosi, di riguadagnare credenziali democratiche e antifasciste, nel periodo dell'immediato dopoguerra, maturava un atteggiamento fortemente critico nei confronti delle modalità specifiche con cui stava svolgendosi il processo costituente e la contestuale formazione del nuovo sistema politico.

Questi ultimi apparivano sostanzialmente alla stregua della costruzione di un nuovo regime, in cui la legittimazione al pieno esercizio dei diritti politici non era data semplicemente dalla cittadinanza, bensì dall'appartenenza a partiti che si erano fregiati della qualifica di oppositori al Fascismo ed in cui quella stessa appartenenza faceva perno sulla fedeltà allo Stato ed alle sue istituzioni<sup>73</sup>.

Piuttosto che una continuità dell'ordinamento nei diversi regimi politici sembrava che nei primi passi della nuova democrazia stesse invece realizzandosi una sostanziale continuità con il regime fascista essenzialmente nell'opera di strumentalizzazione delle istituzioni in una logica di fazione. I partiti politici, attraverso l'organo costituente, avevano compiuto una vera e propria espropriazione delle prerogative popolari esautorandone di fatto la sovranità, per cui un sistema veramente democratico avrebbe potuto instaurarsi soltanto

nella misura in cui gli stessi partiti fossero stati rigorosamente subordinati allo Stato<sup>74</sup>.

La successiva adesione al Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, guidato da Giuseppe Saragat, fornì lo spunto a Maranini, nella risposta all'inchiesta lanciata dal settimanale Europa Socialista dal titolo: Come riorganizzare il movimento socialista?, per qualificare il socialismo come l'unico vero movimento riformista in grado di fornire una adeguata garanzia economica agli individui ed alla collettività, intesa come integrazione e non come negazione dell'unità politica, capace di opporsi al nascente regime di anarchia capitalistica, di polizia arbitraria e di ristrette oligarchie scaturito dall'Assemblea costituente<sup>75</sup>.

Il socialismo democratico veniva quindi individuato come la più coerente forza di opposizione a quel totalitarismo dei partiti impostosi per mezzo della classe politica ciellenista, in quanto radicalmente estraneo ad una concezione e ad una pratica oligarchica già consolidate da quei gruppi dirigenti, nonché più aperto ideologicamente a cercare l'appoggio di quei settori della società fino ad allora trascurati dalla politica come l'altro proletariato costituito dai ceti medi impiegatizi ed intellettuali<sup>76</sup>.

Egli proponeva, sostanzialmente, l'idea di un partito popolare, ma al contempo moderato, attento tanto alle richieste di libertà quanto alle istanze di ordine e protezione provenienti da una vasta maggioranza della società italiana, che, in mancanza di fattive assicurazioni su questi specifici temi da parte antifascista sarebbe nuovamente rifluita verso le posizioni proprie della destra neofascista e reazionaria. Totalitarismo e socialismo sarebbero quindi realtà inconciliabili, ma anche disordine e socialismo

sarebbero entità parimenti incompatibili proprio nella misura in cui proprio il socialismo sia in grado di corrispondere a tutti quei bisogni di organizzazione, unità e controllo ordinamentale indispensabili per garantire un regime di libertà e sicurezza<sup>77</sup>.

È proprio nell'ambito di questa teorizzazione che si riscontra l'avvicinamento di Maranini alle posizioni di Saragat, nel tentativo condiviso da entrambi di riportare l'ideale socialista nel solco della tradizione liberaldemocratica occidentale, sulla base di una compenetrazione tra garanzie economiche e tutela politica. In quest'ottica il PSLI rappresentava una forza politica nuova, in grado di distanziarsi sensibilmente dall'esarchia dell'immediato dopoguerra e di apprestare adeguata protezione, non soltanto economica, agli individui e alla collettività, intesa come piena estrinsecazione della libertà politica conquistata con la resistenza<sup>78</sup>.

Da questi presupposti sarebbe discesa la partecipazione di Maranini alla feroce polemica che contrappose il nuovo partito socialista al Fronte popolare, nonché il suo impegno diretto, anche tenendo numerosi comizi, nella campagna elettorale di quel partito proprio in occasione delle elezioni politiche del 18 aprile 1948. Sarebbe stata questa la sua ultima fase di militanza politica attiva, per poi salutare la vittoria dell'alleanza centrista come l'esplicito rifiuto dello stalinismo sovietico in nome di una strenua difesa di quel sistema di libertà politiche che l'Occidente aveva contribuito a costruire, ispirandosi all'insegnamento cristiano sul valore della persona umana<sup>79</sup>.

### 10.1. *La prolusione del 1949 e l'inizio della lotta antipartitocratica*

Nel 1949, eletto Preside della Facoltà di Scienze politiche presso l'Università di Firenze, Maranini impresso immediatamente la propria peculiare impronta metodologica, optando per un'impostazione fortemente interdisciplinare, in cui il diritto pubblico e costituzionale si intrecciava strettamente con la scienza politica, la sociologia, la storia e l'economia. Cominciava così una nuova fase del suo impegno accademico, ma anche della sua riflessione scientifica relativa alle istituzioni politiche italiane, il cui manifesto veniva rappresentato dalla prolusione inaugurale del 1949 incentrata sul tema Governo parlamentare e paritocrazia (Rogari 2004).

Detto termine era già circolato con intento polemico nel dibattito politico-istituzionale del secondo dopoguerra per additare spregiativamente il modello di democrazia sostenuto dal CLN, tuttavia nell'ambito della riflessione maraniniana quel vocabolo veniva improvvisamente riversato in seno al dibattito giuspubblicistico e politologico, nella convinzione che esistesse, nella storia occidentale, una polarità tra due modelli di governo costituzionale, tra cui dovesse necessariamente prospettarsi un'alternativa secca<sup>80</sup>.

Si fronteggiavano infatti, da un lato il regime costituzionale puro, la cui origine storica e culturale risiedeva nell'ordinamento britannico, ma la cui realizzazione aveva trovato piena ed efficace formalizzazione nell'ambito della Costituzione americana, e che risultava caratterizzato da una netta separazione dei poteri, all'interno di un sistema federale, gestito mediante una legislazione elettorale rigorosamen-

te maggioritaria, con evidenti tendenze al bipartitismo, alla centralità dell'Esecutivo ed all'alternanza e dall'altro il Parlamentarismo assemblearistico, più o meno razionalizzato, tipico dell'Europa continentale, segnato dall'instabilità delle coalizioni, dalla presenza dominante dei partiti nelle istituzioni, dal centralismo burocratico e dalla commistione tra poteri, frutto di un sistema elettorale proporzionale e di un'eccessiva frammentazione del quadro politico complessivo<sup>81</sup>.

Il modello di un ordinamento costituzionale bilanciato veniva dunque dapprima ricondotto alla propria genesi storica e successivamente seguito nella sua evoluzione pratica, proprio a partire dalla convinzione che sussistesse nei fatti una ideale linea di continuità con l'esperienza istituzionale prodottasi negli Stati Uniti. In un certo senso quindi la storia delle libertà contemporanee sarebbe intrinsecamente connessa con la particolare evoluzioni delle istituzioni inglesi, tanto da non poter essere adeguatamente intesa se non attraverso un costante riferimento a quel particolare sistema<sup>82</sup>.

Tutti i sistemi costituzionali liberali e democratici avevano preso spunto innanzitutto da quella particolare esperienza, da intendersi come il risultato di un complesso di opportuni e ragionevoli adattamenti storici. In questo modo, i principi fondamentali e le libertà tipiche dell'ordinamento britannico, avevano trovato sviluppi diversificati a seconda dei contesti entro cui essi erano stati mutuati. Mentre infatti negli Stati Uniti essi erano stati efficacemente assimilati nel complesso equilibrio tra poteri proprio di un ordinamento presidenziale, viceversa in Europa, soprattutto in ragione della mediazione ideologica e

culturale esercitata dalla rivoluzione francese, essi erano stati interpretati nell'ottica di un governo parlamentare di tipo assembleare<sup>83</sup>.

Per la prima volta, nella prolusione del 1949, Maranini descriveva nei suoi tratti complessivi l'assetto costituzionale statunitense: ossia un sistema in cui l'autorità di governo della Corona era stata sostituita da una sorta di sovrano elettivo e temporaneo, il cui potere riposava saldamente sulla sovranità popolare e dove l'equilibrio concreto delle forze sociali si rispecchiava in una Carta fondamentale rigida che assegnava una spiccata autonomia ai singoli organi di governo, assicurando un preciso e garantito riparto di competenze.

Nell'equilibrio dialettico tra singoli istituti costituzionali, le forze sociali organizzate non risultavano minimamente escluse, ma trovavano modo di inserirsi in quelle precipue dinamiche, animandole e rendendone attivo l'antagonismo, nell'ambito di un sistema di opposizioni legali interne al regime, che costituivano il vero presidio alla libertà dell'ordinamento. Le istituzioni americane apparivano quindi efficacemente garantiste in quanto non cercavano banalmente di neutralizzare i conflitti tra forze sociali, ma riuscivano, al contrario, ad assumerli organicamente al proprio interno, regolandoli<sup>84</sup>.

In un simile contesto, l'emergere dell'egualitarismo democratico di ascendenza illuministica non aveva compromesso l'equilibrio tra i poteri, desunto dalla tradizione anglosassone, giacché nel Nuovo Mondo non esisteva quel grado di stratificazione sociale presente invece in Europa e pertanto l'equilibrio tra i poteri consolidatosi al suo interno non rispecchiava l'antagonismo secolare tra aristocrazia di origine

feudale e borghesia emergente. In Europa, di contro, il logico esito dell'assemblearismo, quale conseguenza diretta del progressivo sfaldamento del dominio borghese sulla società, si concretava appunto nella partitocrazia<sup>85</sup>.

Difatti essa, presentatasi inizialmente sotto forma pluralistica, successivamente, soprattutto per reazione alla paralisi istituzionale e al disordine sociale, tendeva ad assumere sempre più la struttura dei regimi totalitari a partito unico, i quali non rappresentavano tanto un superamento della degenerazione assemblearista, quanto piuttosto una sua radicale continuazione, se non addirittura un suo perfezionamento, teso all'espropriazione integrale dello Stato.

#### 10.2. *La funzione orientativa del modello nordamericano*

Quel che era certo era comunque che, di fronte all'arduo compito di ricostruire i regimi liberaldemocratici, a seguito della catastrofe dei totalitarismi e del secondo conflitto bellico mondiale, l'esperienza storica avrebbe dovuto insegnare innanzitutto l'assoluta inopportunità di ispirarsi ancora al modello tradizionale dei regimi parlamentari, magari razionalizzati, come si era invece tentato di fare nel primo dopoguerra con conseguenze nefaste. Il sistema americano appariva allora come la più razionale alternativa alle rinnovate tendenze ad una conformazione partitocratica ed oligarchica delle più evolute democrazie europee, in grado di contrapporsi efficacemente alla dittatura parlamentare, che l'esperienza aveva dimostrato così facilmente conver-

tibile in dittatura antiparlamentare, attraverso la costruzione di un sistema di libertà opportunamente organizzate, che invece di lasciarsi dissolvere dall'incontrollata interferenza delle oligarchie di partito, tentava di imporsi sui diversi gruppi politici democratizzandoli<sup>86</sup>.

Dunque, era solamente tramite l'inserimento delle organizzazioni collettive nell'alveo della legalità costituzionale che sarebbe stato realmente possibile riaffermare, al di sopra di esse, la natura pubblicistica delle istituzioni politiche, la cui autonoma imparzialità si collocava al centro dell'idea maraniniana di Costituzione.

In questa prospettiva, i nodi fondamentali che le Costituzioni del secondo dopoguerra, *in primis* la Costituzione italiana, avevano pretermesso erano sintetizzabili nella ricostruzione di un efficace equilibrio tra i poteri, nei meccanismi di selezione del personale politico e quindi nel superamento delle formule tipiche di una democrazia meramente aritmetica con quelle di una democrazia qualitativa e sostanziale, ed infine nella sistematizzazione di un rapporto fra lo Stato ed i corpi intermedi della società<sup>87</sup>.

Pertanto, un'efficace ricomposizione dei regimi costituzionali bilanciati, soprattutto nell'epoca dei grandi partiti di massa e di un'economia di mercato su larga scala, passava innanzitutto per un accurato processo di legalizzazione e costituzionalizzazione delle grandi organizzazioni economiche e sociali, affinché esse stesse favorissero il consolidamento degli ordinamenti liberali rappresentativi, sfruttando la capacità di riassorbire, all'interno delle istituzioni politiche rappresentative le diverse conflittuali articolazioni della società<sup>88</sup>.

Così, la forza paradigmatica della storia anglosassone poteva, in quel preciso momento storico, esercitare una decisiva funzione persuasiva di stimolo ed orientamento, spingendo gli ordinamenti europei a ritrovare le ragioni e le radici della propria vicenda secolare nel solco della costruzione di un sistema di libertà organizzate.

La struttura argomentativa della prolusione del 1949, che si configurava come la cornice di riferimento per le iniziative in seguito promosse dallo stesso Maranini riguardo i singoli temi politico-istituzionali, nella sua veste di studioso e commentatore politico, nel corso degli anni Cinquanta, spiega esaurientemente l'impostazione data alla trattazione di quelle specifiche tematiche<sup>89</sup>.

Non si trattava infatti di una descrizione analitica dell'ordinamento costituzionale statunitense, ma piuttosto di una sua ricostruzione storico-genetica, tesa a porre in evidenza il lento processo e le particolari condizioni attraverso cui le istituzioni politiche americane si erano formate e consolidate, nonché il loro profondo legame con l'eredità costituzionale britannica, da cui però si erano originati sviluppi alquanto originali. Maranini, insomma, anche quando prendeva a modello l'ordinamento americano, non abbandonava l'approccio storico allo studio degli ordinamenti costituzionali, né tanto meno il presupposto realistico che li interpretava come espressione degli equilibri di potere all'interno della società contemporanea. Le istituzioni degli Stati Uniti rappresentavano il risultato di un particolare contesto storico nazionale assolutamente peculiare in quanto derivazione e cristallizzazione di principi maturati nella cultura costituzionale inglese fin dal Medioevo<sup>90</sup>.

Peraltro, il nuovo Preside della Facoltà di Scienze politiche presso l'Università di Firenze, evidenziava altresì come, al contempo, si andasse progressivamente accentuando e stratificando la particolare discrasia tra l'assetto formale delle istituzioni imperiali britanniche e le concrete modalità con cui esse venivano percepite e trasfuse all'interno del sistema americano, in ragione essenzialmente delle rispettive evoluzioni socio-culturali e proprio per tali ragioni la Costituzione elaborata a Philadelphia nel 1787, pur presentandosi come il frutto volontaristico della deliberazione attuata da un potere costituente, non aveva comunque rappresentato una creazione artificiale ed arbitraria. Essa, al contrario, costituiva il logico risultato di un'evoluzione storica ed esprimeva nelle sue istituzioni gli equilibri sociali della democrazia rappresentativa che si erano consolidati a seguito delle vicende politiche delle colonie<sup>91</sup>.

In questo senso la Costituzione americana era ancora in grado di svolgere una funzione orientativa, anche al di là del proprio contesto storico specifico, caratterizzandosi come un sistema molto più vicino al modello costituzionale puro che non al tipo parlamentare. Essa corrispondeva infatti alle istanze della sovranità popolare ed alle esigenze di uno stato unitario, capace di salvaguardare le libertà individuali specialmente contro gli eccessi del potere.

L'organizzazione costituzionale americana, fondata su un articolato sistema di *check and balances*, ben poteva attagliarsi dunque anche alla società europea, caratterizzata invece da dinamiche pluralistiche e conflittuali, assicurando, a differenza dei regimi parlamentari assembleari, il contenimento delle spinte centrifughe, senza

però risolversi necessariamente nell'instaurazione di regimi totalitari di matrice centralistico-assolutistica, dal momento che essa sembrava parimenti in grado di assicurare il contenimento del potere politico, mediante l'istituzione di un Esecutivo monocratico investito direttamente dal corpo elettorale, al riparo da indebite invasioni da parte degli altri poteri statali<sup>92</sup>.

### 11. *La Costituzione antinomica*

Un primo organico tentativo, dopo la proclamazione inaugurale del 1949, di fornire un'accurata descrizione della democrazia italiana post-fascista secondo il criterio della "costituzionalizzazione" delle forze sociali organizzate, d'ispirazione nord-americana, veniva intrapreso da Maranini nel 1952 con l'opera *Miti e realtà della democrazia*, la quale si presentava, in effetti, come uno dei primi momenti di compiuta sintesi teorica del costituzionalismo maraniniano, a partire dal secondo dopoguerra.

Il saggio in analisi s'inseriva nel contesto di un dibattito ideologico-culturale che, all'inizio di quel decennio, opponeva in Italia gli intellettuali comunisti non solo a quelli liberali, ma anche a quei pensatori di estrazione socialista che cercavano di riportare la sinistra politica e culturale italiana nel solco dei principi liberaldemocratici. Il sostrato teorico della riflessione era offerto, ancora una volta, da un richiamo esplicito alla scuola politologica elitista, ed in particolare al pensiero di Gaetano Mosca e Wilfredo Pareto, secondo cui la democrazia, intesa come sistema politico in cui la totalità dei cittadini, o per lo meno la maggioranza di essi, governa, altro non è che

una semplice illusione, dal momento che qualsiasi forma di governo è sempre esercitata da gruppi e minoranze organizzate<sup>93</sup>.

In accordo con questa impostazione, quindi, i miti del popolo, della sovranità popolare e della stessa maggioranza dovevano storicamente reputarsi come strumenti decessivi finalizzati a garantire il dominio dei gruppi di potere organizzati, dando vita alle forme di governo più dispotiche e calpestando le libertà individuali e collettive. La difesa della democrazia sostanziale, tradizionalmente contrapposta alla democrazia formale, rappresentata dalla *fictio* della sovranità, passava innanzitutto per il riconoscimento che il massimo del potere che il popolo avrebbe potuto esercitare era quello di controllare strettamente, attraverso lo strumento rappresentato dalle istituzioni costituzionali, soltanto il potere detenuto dalle minoranze vincenti e più in generale dalla minoranza dei rappresentanti che governava sulla maggioranza dei rappresentati<sup>94</sup>.

La democrazia più autentica, nell'ottica maraniniana, non è quella che millanta fittamente di assegnare il massimo del potere, o peggio ancora l'intero potere, al popolo, bensì quella che si articola in un sistema di garanzie in grado di limitare l'esercizio del potere, ricercando l'equilibrio nei rapporti interistituzionali, salvaguardando i diritti fondamentali dei cittadini ed evitando così il dispotismo. Tuttavia, la limitazione dell'arbitrio oligarchico poteva avvenire soltanto qualora il potere legittimo dello Stato, in qualità di garante dei diritti del cittadino, fosse accuratamente controllato<sup>95</sup>.

Più specificamente, il meccanismo riequilibratore congegnato da Maranini attribuiva questo particolare ruolo di controllo

e garanzia alla magistratura. Si trattava, in sintesi, di strutturare un vero e proprio terzo potere, capace di bilanciare efficientemente eventuali derive dei vari organi politici, fondamentalmente limitando il sistema dei partiti, affinché quest'ultimo non tentasse nuovamente di assoggettare l'organo legislativo al dominio dei propri apparati burocratici. In questo senso il potere giudiziario esercitava stabilmente una funzione di presidio nei confronti del potere politico vigente. Per questa ragione occorre necessariamente assicurare l'assoluta ed effettiva indipendenza della magistratura, impedendo la sua involuzione in una corporazione al riparo dalle proprie indefettibili responsabilità<sup>96</sup>.

Ciò appare chiaramente dall'evocazione delle caratteristiche del sistema partitocratico fatta fin dai primi contributi giornalistici di quel periodo sul quotidiano "La Nazione", a cominciare proprio dal primo lapidariamente intitolato "Partitocrazia" risalente al febbraio del 1952. In quello scritto Maranini additava nel sistema politico italiano del secondo dopoguerra lo scivolamento del parlamentarismo verso un regime caratterizzato di fatto da una sorta di mandato imperativo imposto agli eletti dalle burocrazie partitiche, alle quali i rappresentanti sono perennemente assoggettati, e dalle quali essi sono designati, in base non soltanto alla fedeltà a dettami ideologici, ma anche e soprattutto in accordo a strategie di carattere meramente politico<sup>97</sup>.

Rispetto a questo nucleo di vero e proprio potere dittatoriale che s'inseriva nei gangli vitali degli impianti costituzionali liberaldemocratici, riducendoli a pure maschere scenografiche, il rappresentante non trova scampo se non nella più cieca

obbedienza, per cui il Parlamento controlla il Governo, ma le direzioni di partito controllano conclusivamente il Parlamento e attraverso quest'ultimo il Governo<sup>98</sup>.

Più in generale, l'attività intellettuale di Maranini negli anni della ricostruzione postbellica e di avvio della democrazia repubblicana appare prevalentemente incentrata intorno all'ambizioso progetto di analisi del nuovo sistema politico-istituzionale, al fine di guidarne l'evoluzione, correggendone le incongruenze e sanandone le inevitabili contraddizioni rispetto ai paradigmi storici del costituzionalismo moderno. Questa sorta di ruolo tecnico-pedagogico, assegnato dal giuspubblicista a se stesso, trova la propria sistematizzazione organica all'interno del saggio *Crisi del costituzionalismo e antinomie della Costituzione*, pubblicato nel 1953.

All'interno di un'analisi complessiva dell'ordinamento repubblicano italiano, così come scaturito dal processo costituente iniziato nel 1946, Maranini ritiene che il preminente parametro interpretativo ai fini di un'esauritiva comprensione del sistema medesimo dovesse ricercarsi proprio nel concetto di antinomia. La Costituzione repubblicana infatti conteneva in sé alcuni pregevoli elementi direttamente ricavati dalle caratteristiche essenziali del costituzionalismo moderno di impostazione liberaldemocratica; tuttavia detti elementi erano stati inseriti nella Carta in forma disorganica e contraddittoria, accanto cioè ad altri fattori che ne inficiavano la portata o ne invalidavano sostanzialmente l'applicazione, producendo sensibili squilibri in tutto l'ordinamento dei poteri e dei diritti soggettivi<sup>99</sup>.

In questo senso la Costituzione non costituiva un problema risolto, ma al con-

trario una vera e propria sfida da risolvere, nonché uno degli snodi cruciali dell'intera vita politico-istituzionale italiana. L'essenza problematica di quel processo veniva ricondotta ad un'interpretazione scientifica prima ancora che ideologica sintetizzabile nella convinzione che non si fosse riusciti, almeno per il momento, a conferire un ordine sistematico e coerente alle istituzioni repubblicane, capace di esprimere non solo un semplice equilibrio di forze, ma anche di riflettere una concezione specifica riguardante i meccanismi di garanzia della convivenza politica, operando una sintesi efficace dei vari interessi centrifughi e radicando la difesa della persona umana nell'autorità dello Stato<sup>100</sup>.

Gli assetti costituzionali liberaldemocratici si caratterizzano e si legittimano innanzitutto a partire dal proprio fondamento complessivo, basato su principi inconculcabili, riconducibili essenzialmente ad una particolare concezione della persona umana, quale imprescindibile retaggio della storia occidentale, che andava dalla dottrina cristiana, al giusnaturalismo, fino a radicarsi nel liberismo costituzionale, per cui anche l'ordinamento liberaldemocratico rappresentava un regime, nel senso che anch'esso veicolava l'espressione organica di una società e di una cultura<sup>101</sup>.

Proprio in base a questo specifico criterio, la democrazia repubblicana italiana presentava un'insufficienza fondamentale in ordine proprio alla rappresentatività statale, dovuta ad una strutturale carenza di organicità soprattutto dal punto di vista della cultura giuridica e politica, la quale conduceva inevitabilmente ad una complessiva fragilità dell'ordinamento. Questa cronica disintegrazione giuridica, figlia dell'assenza di un *corpus* armonico di

principi a cui riferire la dialettica sociale anche su un piano logicamente precedente a quello politico, non rappresentava però una novità assoluta, ma si qualificava al contrario come una caratteristica di lungo periodo della storia costituzionale italiana, manifestatasi già in epoca statutaria con la sfasatura tra impianto costituzionale pluralista e la sua declinazione parlamentare-assembleare e successivamente con lo scivolamento del sistema elettorale verso il proporzionalismo<sup>102</sup>.

Un processo che aveva reso l'ordinamento italiano assolutamente incoerente non soltanto con il modello del costituzionalismo puro e del parlamentarismo britannico, ma addirittura con gli stessi principi del governo rappresentativo. La rappresentanza proporzionale infatti appariva incompatibile con la stessa idea di Stato, inteso come unità dell'ordinamento giuridico, dal momento che il passaggio dal liberalismo elitario alla democrazia attraverso l'ampliamento del suffragio, in presenza di un sistema elettorale proporzionale con scrutinio di lista, produceva solo l'immissione nella sfera del potere politico di forze sempre più rilevanti ostili allo Stato per inerzie storiche e per illusioni ideologiche, e che avrebbero condotto al collasso l'intero sistema<sup>103</sup>.

In quest'ottica, l'avvento del Fascismo non aveva costituito altro che la naturale conseguenza della disgregazione dell'ordinamento, nel tentativo di rimediare con la dittatura alla totale carenza di potere a livello centrale. I costituenti non avevano avuto piena coscienza di quel problema, ed il loro errore fondamentale era stato conseguentemente quello di edificare il nuovo impianto costituzionale senza ammettere che il principale nemico della democrazia

non era stato il Fascismo, in quanto tale, bensì la precedente degenerazione oligarchico-particolarista dell'ordinamento rappresentativo. Era dunque nella precaria ed incoerente organizzazione politico-istituzionale dell'ordinamento italiano in epoca statutaria che andavano ricercati i motivi del collasso sistemico successivamente prodottisi, ed era in contrapposizione ad essa che ora andavano ricercati gli antidoti<sup>104</sup>.

### 12. *La teoria della doppia lastra*

L'assemblea costituente aveva, dunque, sostanzialmente riproposto acriticamente il modello di un parlamentarismo, scarsamente razionalizzato con Esecutivo debole, che storicamente aveva già dimostrato di non reggere all'urto degli interessi oligarchici, innescando invece un vero e proprio circolo vizioso tra dissoluzione anarchica e reazione autoritaria. Si era cioè riproposta una concezione aritmetica della democrazia, che storicamente aveva già condotto al potere assoluto della maggioranza e alla dittatura di assemblea<sup>105</sup>.

Un assetto dei poteri fondato essenzialmente su un distacco tra Paese reale ed istituzioni politiche di governo, provocato fondamentalmente dalla circostanza che, dopo la caduta del regime fascista, si fosse optato solamente per la ricostruzione di asettiche macchine di partito, sulla base di un'artificiale autoinvestitura, rappresentata dalla formale eredità delle forze antifasciste, invece di propendere per una restaurazione di libere forme statuali, in cui le singole diversità azionassero poi le varie dinamiche partitiche<sup>106</sup>.

I veri titolari del potere, quindi, erano sempre stati, fin dall'inizio, proprio i partiti, i quali si erano progressivamente sostituiti agli organi statali, coartando il voto degli elettori, proprio nella misura in cui questi ultimi dovevano limitarsi a definire semplicemente i diversi rapporti di forza all'interno di un quadro costituzionale predeterminato anziché specificare liberamente la cornice di detti rapporti. Si finiva così inevitabilmente per indirizzare le proprie scelte contro la prevalenza di alcuni partiti anziché stabilire determinate scelte politiche<sup>107</sup>.

A questo punto Maranini introduceva la distinzione, peraltro pienamente consonante con la propria concezione realistica e politica dell'ordinamento giuspubblicistico, tra Costituzione "scritta" e Costituzione "di fatto", la quale, a differenza della prima, manteneva comunque una propria coerenza logico-sistematica, data specialmente dalla propria intrinseca fluidità, che le consentiva, sovrapponendosi al dato normativo, di inserirsi nella realtà storica del Paese, utilizzando le forze esistenti, forse neppure immaginate dall'astrazione dottrinarica, sfruttando gli spazi attuativi del disegno costituzionale fisiologicamente lasciati dal Costituente, e trovando in tal guisa un proprio fattuale bilanciamento<sup>108</sup>.

Conclusivamente la Costituzione "di fatto", fondandosi su alcuni dati reali della struttura sociale e culturale italiana, aveva corretto sul campo l'astrattezza del modello costituzionale designato dall'Assemblea costituente, mentre la dinamica interna e internazionale aveva ovviato alla mancata previsione di un Governo nazionale che s'ispirasse al modello anglosassone, attraverso alcune *leadership* forti ed illuminate.

Tuttavia, quella situazione di precario

equilibrio rimaneva, pur sempre, indissolubilmente legata alla mera contingenza storica, determinata da fattori emergenziali di carattere sia esogeno che endogeno, la quale aveva determinato di fatto la coesistenza di due ordinamenti giuridici contrapposti, lasciando impregiudicato quelle esigenze di adeguamento del sistema su un piano stabile e duraturo di efficienza e rafforzamento dell'autorità di governo<sup>109</sup>.

A tale scopo condizione necessaria, ma non sufficiente, era il passaggio ad un sistema elettorale di tipo maggioritario uninominale, che si innestasse, però, su un programma definitivo di riassetto dei rapporti interistituzionali e sociali, in grado di rafforzare, risolutivamente, il potere e la centralità dello Stato, mediante l'attuazione effettiva di quei meccanismi di bilanciamento e di garanzia, che nel contesto storico politico presente non avevano ancora trovato la possibilità di contribuire alla stabilizzazione del sistema ed alla risoluzione di quelle antinomie insite nella Carta costituzionale<sup>110</sup>.

La critica di Maranini al regime politico postfascista s'imperniava dunque, non tanto sulla rivendicazione di una nuova Costituzione o di una riforma sostanziale della Legge fondamentale vigente, ma sembrava piuttosto suggerire la necessità di alcune doverose integrazioni che potessero correggerne le rilevate insufficienze e le conseguenti contraddizioni. In questa prospettiva, l'opera *Le istituzioni costituzionali*, pubblicata nel 1957, mutava sensibilmente l'approccio del giurista, proprio nel momento in cui egli rilevava come nella Costituzione non sussistessero vere e proprie antinomie, ma soltanto alcune incertezze di fondo, determinate dalla duplice natura della stessa Costituzione.

La Legge fondamentale dello Stato infatti conteneva già *in nuce* un impianto complessivo che, se fino ad allora non si era dimostrato sufficiente ad impedire la degenerazione partitocratica, tuttavia ben avrebbe potuto offrire, qualora fosse stato attuato in maniera armonica e coerente in tutti i suoi aspetti, strumenti efficaci per contrastare quel processo.

Conseguentemente, se fino a quel momento egli aveva insistito sulla promozione di possibili riforme integrative alla Costituzione, a partire da quel momento, egli cominciò a propugnare l'obiettivo di una piena e decisiva attuazione dei singoli istituti previsti dalla Carta, i quali avrebbero equilibrato il sistema politico-istituzionale italiano in direzione del modello britannico, sul presupposto che il nodo dell'inclinazione della democrazia italiana verso l'assemblearismo partitocratico oppure verso un regime liberale garantista non risiedesse nella Costituzione scritta, ma nell'equilibrio politico-istituzionale complessivo<sup>111</sup>.

Si sviluppava dunque un'interpretazione complessiva della Costituzione sempre più circostanziata basata sulla c.d. teoria della "doppia lastra". Non poteva infatti scorgersi con assoluta certezza nella Carta repubblicana il testo fondante di un regime politico integralmente parlamentare assembleare ineluttabilmente sbilanciato verso lo strapotere degli organi legislativi, giacché in essa comparivano parimenti numerosi istituti che in aperta contrapposizione con quel modello richiamavano vagamente una struttura federale presidenziale<sup>112</sup>.

In tale quadro, la piena attuazione della Costituzione si configurava come una vera e propria rivoluzione, in quanto avrebbe di fatto rovesciato completamente l'as-

setto politico faticosamente consolidatosi nel secondo dopoguerra e che affondava le proprie profonde radici nella crisi del regime costituzionale statutario precedente all'avvento dei totalitarismi. In particolare, se attuata in tutte le sue articolazioni, la Costituzione repubblicana, corroborata anche dal contestuale attivismo del Capo dello Stato, avrebbe sovvertito pacificamente il principio di identificazione del potere sovrano con la supremazia delle Camere, configurando invece un vero e proprio sistema di pesi e contrappesi<sup>113</sup>.

### 13. *Attuazione costituzionale e divisione dei poteri*

Nel complesso, comunque, l'evoluzione del giudizio di Maranini sulla Costituzione repubblicana del 1948 e conseguentemente sul concreto regime politico italiano conteneva numerosi elementi di continuità con le posizioni precedentemente espresse in ordine all'assetto politico-istituzionale del dopoguerra. Il riferimento costituzionale fondamentale, infatti, rimaneva pur sempre rappresentato dall'ordinamento statunitense, con l'avvertenza però a non ricorrere in nessun caso all'imitazione pura e semplice di questo o quel dispositivo costituzionale, ma piuttosto a ricercare con spirito empirico le modalità che favorissero un approdo verso un sistema di equilibri costituzionali e sociali nel nostro Paese.

I due pilastri concettuali su cui poggiava l'architrave del regime assembleare-partitocratico erano rappresentati essenzialmente dalla legge elettorale proporzionale e dalla subordinazione del potere esecutivo all'Assemblea, garantita dall'istituto della

fiducia: abbattere anche uno solo di questi pilastri avrebbe significato necessariamente abbattere il regime. Più specificamente, con l'adozione di un sistema uninominale maggioritario a turno unico si sarebbe demolito il primo pilastro, mentre con un'investitura diretta e irrevocabile del Governo da parte del Parlamento si sarebbe potuto abbattere il secondo<sup>114</sup>.

Ispirandosi al modello costituzionale tedesco, Maranini suggeriva però una transizione graduale che non sostituisse l'istituto fiduciario con una designazione diretta dell'Esecutivo o con una sua designazione in Parlamento, dal momento che tali meccanismi avrebbero comportato una totale sovversione di tutto il sistema dei poteri costituzionali, ma che lo integrasse con una misura in grado di ottenere effetti analoghi in maniera meno traumatica<sup>115</sup>.

Infatti, nonostante le incertezze dei Costituenti tra tradizione assemblearista e costituzionalismo puro nella Costituzione repubblicana poteva comunque scorgersi la vigorosa affermazione del principio di divisione dei poteri e, proprio in questo senso, la più gloriosa riforma costituzionale consisteva nell'attuazione dei principi e dei dispositivi costituzionali volti a garantire in concreto detta separazione.

Detto mutamento, tuttavia, non poteva in alcun modo prescindere dall'adozione di una riforma costituzionale fondamentale consistente basicamente nella soppressione della partitocrazia da ottenersi appunto con il conferimento di poteri autonomi all'Esecutivo, che consentisse a quest'ultimo di affrancarsi dal Parlamento, correggendo le aberrazioni prodotte dal sistema elettorale proporzionale<sup>116</sup>.

La Costituzione italiana, infatti, se riguardata con maggiore attenzione, rivelava,

nella sua struttura complessiva, il profilo di un ordinamento analogo alla Costituzione federale bilanciata di tipo americano, poiché se da un lato essa aveva rappresentato certamente la sanzione ufficiale della supremazia dei partiti del CLN sulla sovranità statale, dall'altra però, proprio per la paura reciproca nutrita dagli schieramenti ideologicamente contrapposti rispetto ad un possibile dominio incontrastato da parte dei propri avversari, essa si era arricchita di tutta una serie di guarentigie, nel complesso più consone al modello degli Stati Uniti o della Germania federale che a quello parlamentare assembleare<sup>17</sup>.

Dopo la fine del regime mussoliniano non si era interrotto, ma semmai completato, quel processo subordinazione delle istituzioni statali allo strapotere dei partiti dell'esarchia resistenziale, fondata proprio sulla partecipazione alla lotta di liberazione. Da qui era derivata la costruzione di un regime politico-costituzionale in cui il potere esecutivo doveva essere necessariamente subordinato al Parlamento, in quanto quest'ultimo veniva concepito non più come il luogo di rappresentanza dei cittadini e della società civile, ma piuttosto come il luogo di semplice rappresentanza dei partiti e dei loro apparati burocratici<sup>18</sup>.

In questa prospettiva, proprio al fine di arginare tale deriva si rivelava allora ne-

cessaria la piena e concreta attuazione di tutti quegli istituti di garanzia previsti in Costituzione, a partire dal Presidente della Repubblica, passando per la Corte costituzionale ed il CSM, in modo tale da bilanciare efficacemente lo strapotere dei partiti e correggere le disfunzioni del sistema. Il complesso dei poteri costituzionali avrebbe dovuto servire nella contingenza a rafforzare l'equilibrio politico prevalente nelle forze politiche anziché sovvertirlo, mentre in futuro esso si sarebbe rivelato funzionale a creare le premesse per pacifici avvicendamenti di potere che avvenissero cioè in condizioni di condivisione di principi e garanzie essenziali per la liberaldemocrazia<sup>19</sup>.

Per questo motivo, anche la costante insistenza sull'attuazione costituzionale non venne mai assolutizzata, ma l'entrata in vigore di alcuni istituti fu pur sempre considerata come uno dei tasselli fondamentali, facenti parte di un mosaico complesso, che avrebbe dovuto condurre la Legge fondamentale italiana verso un paradigma di maturo costituzionalismo occidentale e che soltanto nella sua interezza, e nelle diverse reciproche interazioni, avrebbe incarnato un sistema organico di poteri controllati e garanzie costituzionali.

<sup>1</sup> G. Maranini, *Dommatica e storia. Risposta a Vezio Crisafulli*, in «Stato e diritto», n. 1, 1940, pp. 47-50 ora in A. Campi, *Modelli di storia costituzionale in Giuseppe Maranini*, Roma, Antonio Pellicani editore, 1995, pp. 223-228.

<sup>2</sup> E. Capozzi, *Il sogno di una Costitu-*

*zione. Giuseppe Maranini e l'Italia del Novecento*, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 129-132.

<sup>3</sup> S. Rogari, *Maranini preside e gli Studi politici alla "Cesare Alfieri"*, in S. Rogari (a cura di), *Istituzioni e poteri nell'Italia contemporanea. Atti del convegno di studi in memo-*

*ria di Giuseppe Maranini a cento anni dalla nascita. Firenze 29-30 novembre 2002*, Firenze, Centro editoriale toscano, 2004, pp. 279-282.

<sup>4</sup> G. Maranini, *La Repubblica*, Firenze, Vallecchi, 1966, pp. 7-37.

<sup>5</sup> T.E. Frosini, *La politica costituzio-*

- nale di Giuseppe Maranini, in Rogari (a cura di), *Istituzioni e poteri* cit., pp. 178-180.
- <sup>6</sup> Capozzi, *Il sogno di una Costituzione* cit., p. 14.
- <sup>7</sup> G. Maranini, *Lettere da Fiume alla fidanzata*, Milano, Pan, 1973, pp. 17-29.
- <sup>8</sup> D. Palano, *Il giovane Maranini. Appunti per una storia della scienza politica in Italia tra le due guerre*, in «Teoria politica», n. 3, 2001, pp. 131-140.
- <sup>9</sup> F. Battegazzorre, *L'istituzionalismo di Giuseppe Maranini. Partiti politici e democrazia*, in «Il Politico», n. 1, 2002, pp. 85-93.
- <sup>10</sup> E. Bossi, *Un uomo libero. Giuseppe Maranini*, Cuneo, L'Arciere, 1977, pp. 22-27.
- <sup>11</sup> G. Maranini, *Assolutismo*, in *Dizionario di politica*, a cura del Partito nazionale fascista, vol. I, Roma, Istituto Treccani, 1940.
- <sup>12</sup> G. Maranini, *Il passato e l'avvenire*, in «L'azione studentesca», I, 6-7 novembre, n. 10, 1918, pp. 1-19.
- <sup>13</sup> L. Lotti, *Per una biografia intellettuale di Giuseppe Maranini*, in Rogari (a cura di), *Istituzioni e poteri* cit., pp. 12-20.
- <sup>14</sup> G. Maranini, *Le origini dello Statuto Albertino*, Firenze, Vallecchi, 1925.
- <sup>15</sup> G. Maranini, *La Costituzione di Venezia. Dalle origini alla serrata del Maggiore Consiglio*, Firenze, La nuova Italia, 1927, pp. 21-109.
- <sup>16</sup> Maranini, *La Costituzione di Venezia* cit., pp. 108-157.
- <sup>17</sup> Palano, *Il giovane Maranini* cit., pp. 149-158.
- <sup>18</sup> L. Mannori, *Maranini studioso delle istituzioni*, in Rogari (a cura di), *Istituzioni e poteri* cit., pp. 43-45.
- <sup>19</sup> G. Maranini, *La divisione dei poteri e la riforma costituzionale*, Firenze, La nuova Italia, 1928, pp. 17-60.
- <sup>20</sup> G. Jocteau, *Giuseppe Maranini*, in R. Bongiovanni, L. Guerci (a cura di), *L'albero della rivoluzione. Le interpretazioni della rivoluzione francese*, Torino, Einaudi, 1989.
- <sup>21</sup> Maranini, *La divisione dei poteri* cit., pp. 75-101.
- <sup>22</sup> E. Capozzi, *Le alternative costituzionali. Modello anglosassone e continentale nel pensiero costituzionale di Giuseppe Maranini*, in E. Capozzi (a cura di), *Le costituzioni anglosassoni e l'Europa. Riflessi e dibattito tra '800 e '900*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002, pp. 173-180.
- <sup>23</sup> Maranini, *La divisione dei poteri* cit.
- <sup>24</sup> Campi, *Modelli di storia* cit., pp. 109-120.
- <sup>25</sup> Capozzi, *Il sogno di una Costituzione* cit., pp. 69-75.
- <sup>26</sup> G. Belardelli, *Il ventennio degli intellettuali. Cultura, politica, ideologia nell'Italia fascista*, Roma-Bari, Laterza, 2005, pp. 32-50.
- <sup>27</sup> Bossi, *Un uomo libero* cit., pp. 33-42.
- <sup>28</sup> G. Maranini, *La Costituzione di Venezia. Dopo la serrata del Maggiore Consiglio*, Firenze, La nuova Italia, 1931, pp. 9-31.
- <sup>29</sup> Ivi, pp. 33-67.
- <sup>30</sup> *Ibidem*.
- <sup>31</sup> G. Maranini, *Qualche osservazione sul metodo di studio del diritto costituzionale*, in «Stato e diritto», 1940, ora in A. Campi, *Modelli di storia costituzionale in Giuseppe Maranini*, Roma, Antonio Pellicani editore, 1995.
- <sup>32</sup> Maranini, *Assolutismo*, cit., pp. 220-225.
- <sup>33</sup> F. Lanchester, *Regime, partiti e sistema elettorale in Giuseppe Maranini*, in F. Lanchester, *Pensare lo Stato. I giurubblicisti dell'Italia unitaria*, Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 151-168.
- <sup>34</sup> T.E. Frosini, *Giuseppe Maranini costituzionalista "irregolare"*, in *Gli irregolari. La libertà intellettuale nell'epoca del conformismo*, Roma, edizioni Liberal, 1997, pp. 67-75.
- <sup>35</sup> G. Maranini, *Gran Consiglio*, in *Enciclopedia italiana*, sub voce *Consiglio*, vol. XI, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1931, pp. 196-197.
- <sup>36</sup> G. Maranini, *Corporazioni e partito*, in «Civiltà fascista», I, n. 4, 1934, pp. 298-300.
- <sup>37</sup> Maranini, *Corporazioni e partito* cit., pp. 301-303.
- <sup>38</sup> Belardelli, *Il ventennio degli intellettuali* cit., pp. 254-257.
- <sup>39</sup> Campi, *Modelli di storia* cit., pp. 132-145.
- <sup>40</sup> G. Maranini, *Classe e Stato nella rivoluzione francese*, Perugia, Regia Università degli Studi, 1935, pp. 25-57.
- <sup>41</sup> Ivi, pp. 68-83.
- <sup>42</sup> Ivi, pp. 480-485.
- <sup>43</sup> Bossi, *Un uomo libero* cit., pp. 52-57.
- <sup>44</sup> Ivi, pp. 90-93.
- <sup>45</sup> Lotti, *Per una biografia intellettuale* cit., pp. 20-29.
- <sup>46</sup> Maranini, *Assolutismo* cit., pp. 220-225.
- <sup>47</sup> *Ibidem*.
- <sup>48</sup> G. Maranini, *Dispotismo*, in *Dizionario di politica*, a cura del Partito nazionale fascista, vol. I, Roma, Istituto Treccani, 1940, pp. 807-808.
- <sup>49</sup> *Ibidem*.
- <sup>50</sup> G. Maranini, *Dallo Statuto di Carlo Alberto alle leggi costituzionali del fascismo*, in *La costituzione degli Stati in età moderna. Saggi storico-giuridici a cura del Comitato internazionale di scienze storiche*, Firenze, Le Monnier, 1938, pp. 29-67.
- <sup>51</sup> Capozzi, *Le alternative costituzionali* cit., pp. 202-216.
- <sup>52</sup> Maranini, *dallo Statuto di Carlo Alberto* cit., pp. 72-87.
- <sup>53</sup> L. Borsi, *Costituzionalismo e classe politica. Mosca, Arcoleo e Maranini*, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 269-277.
- <sup>54</sup> Rogari, *Maranini preside* cit., p. 290.
- <sup>55</sup> Campi, *Modelli di storia* cit., pp. 132-145.
- <sup>56</sup> Maranini, *Dallo Statuto di Carlo Alberto* cit., pp. 29-67.
- <sup>57</sup> Mannori, *Maranini studioso* cit., pp. 42-45.
- <sup>58</sup> Lanchester, *Regime, partiti* cit., pp. 3-22.
- <sup>59</sup> G. Galasso, *Maranini: storia del potere in Italia*, in G. Galasso (a cura di), *Italia democratica. Dai giacobini al partito d'azione*, Firenze, Le Monnier, 1986, pp. 323-329.
- <sup>60</sup> Mannori, *Maranini studioso* cit.,

- pp. 56-59.
- <sup>61</sup> Campi, *Modelli di storia* cit., pp. 169-182.
- <sup>62</sup> Bossi, *Un uomo libero* cit., pp. 137-138.
- <sup>63</sup> S. Basile, *Maranini e il potere giudiziario*; in Rogari (a cura di), *Istituzioni e poteri* cit., pp. 133-137.
- <sup>64</sup> Maranini, *Miti e realtà della democrazia*, Milano, Edizioni di Comunità, 1958, pp. 321-327.
- <sup>65</sup> Ivi, pp. 330-333.
- <sup>66</sup> Maranini, *Dommatica e storia* cit. Ivi, p. 125.
- <sup>68</sup> Rogari, *Maranini preside* cit., pp. 292-294.
- <sup>69</sup> Bossi, *Un uomo libero* cit., pp. 137-138.
- <sup>70</sup> G. Maranini, *Organizzare la libertà. Il problema della democrazia socialista*, Roma, Tempo nostro editrice cooperativa, pp. 8-37.
- <sup>71</sup> G. Maranini, *Utopia dopo la rivoluzione*, Roma, Tempo nostro editrice cooperativa, pp. 9-15.
- <sup>72</sup> Maranini, *Organizzare la libertà* cit., pp. 55-62.
- <sup>73</sup> Frosini, *La politica costituzionale* cit., p. 174.
- <sup>74</sup> L. Borsi, *Motivi ispiratori della riflessione di Maranini sui partiti politici*, in Rogari (a cura di), *Istituzioni e poteri* cit., pp. 220-223.
- <sup>75</sup> G. Maranini, *L'avvenire del socialismo in Italia*, in «Europa socialista», 1947, pp. 5-9.
- <sup>76</sup> G. Maranini, *Totalitarismo dei partiti*, in «L'Arno», 1946.
- <sup>77</sup> G. Maranini, *Socialismo non stalinismo* (raccolta di articoli apparsi su «L'Arno»), Firenze, Alvernia, 1949, pp. 29-36.
- <sup>78</sup> Capozzi, *Il sogno di una Costituzione* cit., p. 158.
- <sup>79</sup> G. Saragat, *Prefazione*, in *Socialismo non stalinismo* (raccolta di articoli apparsi su «L'Arno»), Firenze, Alvernia, 1949.
- <sup>80</sup> M. Griffo, *Sull'origine della parola "partitocrazia"*, in «L'Acropoli», 2007, pp. 47-52.
- <sup>81</sup> G. Maranini, *Governo parlamentare e partitocrazia (Lezione inaugurale dell'anno accademico 1949/1950)*, Firenze, Editrice universitaria, 1950, pp. 20-41.
- <sup>82</sup> Ivi, pp. 47-62.
- <sup>83</sup> Campi, *Modelli di storia* cit., pp. 159-182.
- <sup>84</sup> G. Maranini, *La Costituzione degli Stati Uniti d'America*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1950, pp. 20-59.
- <sup>85</sup> Maranini, *Governo parlamentare* cit., pp. 75-93.
- <sup>86</sup> Maranini, *La Costituzione degli Stati* cit., pp. 60-84.
- <sup>87</sup> Battegazzorre, *L'Istituzionalismo* cit., pp. 101-120.
- <sup>88</sup> Maranini, *Socialismo* cit.
- <sup>89</sup> Maranini, *Governo parlamentare* cit., pp. 41-62.
- <sup>90</sup> Capozzi, *Le alternative costituzionali* cit., pp. 173-216.
- <sup>91</sup> G. Maranini, *Paese legale e paese reale*, in «Studi politici», nn. 1-2, 1953, pp. 165-167.
- <sup>92</sup> Capozzi, *Il sogno di una costituzione* cit., pp. 232-245.
- <sup>93</sup> Ivi, p. 335.
- <sup>94</sup> Maranini, *Miti e realtà della democrazia*, in «Studi politici», n. 1, 1952, pp. 80-87.
- <sup>95</sup> Maranini, *Miti e realtà* cit., pp. 88-95.
- <sup>96</sup> C. Fusaro, *Costituzione e terzo potere. Maranini e il modello italiano di magistratura*, in Rogari (a cura di), *Istituzioni e poteri* cit., pp. 188-194.
- <sup>97</sup> Maranini, *Miti e realtà* cit., pp. 203-206.
- <sup>98</sup> G. Maranini, *Il tiranno senza volto*, Milano, Bompiani, 1963, pp. 50-67.
- <sup>99</sup> G. Maranini, *Crisi del costituzionalismo e antinomie della Costituzione*, in «Studi politici», nn. 1-2, 1953, pp. 99-115.
- <sup>100</sup> Ivi, pp. 136-145.
- <sup>101</sup> Mannori, *Maranini studioso* cit., pp. 57-59.
- <sup>102</sup> Lanchester, *Regime, partiti* cit., pp. 215-216.
- <sup>103</sup> Maranini, *Paese legale* cit., pp. 171-172.
- <sup>104</sup> Ivi, pp. 168-170.
- <sup>105</sup> Jocteu, *Giuseppe Maranini* cit., pp. 43-47.
- <sup>106</sup> T.E. Frosini, *Maranini e la Costituzione tra mito e realtà*, introduzione a Giuseppe Maranini, *Il mito della Costituzione*, Roma, 1996, pp. 67-75.
- <sup>107</sup> Maranini, *Il tiranno* cit., p. 310.
- <sup>108</sup> Maranini, *Paese legale* cit., pp. 173-180.
- <sup>109</sup> Battegazzorre, *L'Istituzionalismo* cit., pp. 118-124.
- <sup>110</sup> Capozzi, *Il sogno di una costituzione* cit., pp. 184-190.
- <sup>111</sup> G. Maranini, *Le istituzioni costituzionali*, in *Aspetti di vita italiana contemporanea*, Bologna, Il Mulino, 1957, pp. 3-27.
- <sup>112</sup> Ivi, pp. 32-59.
- <sup>113</sup> G. Maranini, *Natura e caratteri dell'ordinamento costituzionale italiano*, in «Rassegna parlamentare», n. 5, 1960, pp. 1132-1143.
- <sup>114</sup> Maranini, *Miti e realtà* cit., pp. 172-177.
- <sup>115</sup> Maranini, *Natura e caratteri* cit.
- <sup>116</sup> Griffo, *Sull'origine* cit., pp. 55-57.
- <sup>117</sup> G. Maranini, *La Costituzione che dobbiamo salvare*, Milano, Edizioni di Comunità, 1961, pp. 44-45.
- <sup>118</sup> G. Spadolini, *Una certa idea dell'Italia*, in L. Lotti, S. Tosi, G. Spadolini, *Giuseppe Maranini nel decennale della scomparsa*, in «Nuova Antologia», n. 2131, 1979, pp. 346-350.
- <sup>119</sup> Galasso, *Maranini* cit., pp. 82-87.

